Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 22 dicembre 1941 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234); Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 300 DEL 22 DICEMBRE 1941-XX:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Dicembre 1941-XX (Fascicolo 12).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 69: **Ministero delle finanze - Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza:** Cartelle ordinarie 4 % di credito comunale e provinciale sorteggiate nella 88ª estrazione dei giorni 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 novembre 1941-XX.

(4981)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 70: **Società anonima per la ferrovia Mantova-Cremona, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate nella 67ª estrazione del 12 dicembre 1941-XX. — **Cementeria di Merone, società anonima, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1928-1945 sorteggiate nella 12ª estrazione dell'11 dicembre 1941-XX. — **Consorzio per l'acqua potabile ai Comuni della provincia di Milano:** Obbligazioni estratte il 14 dicembre 1940-XIX e non ancora presentate per il rimborso. — **Soc. an. Albano Macario & C., in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Bollate:** Obbligazioni dei due prestiti comunali sorteggiate il 7 dicembre 1941-XX. — **Comune di Pavia:** Obbligazioni del prestito civico 1911 sorteggiate il 25 novembre 1941-XX — Obbligazioni del prestito civico 1905 sorteggiate il 27 novembre 1941-XX. — **Soc. an. Cementi Brianza, in Lecco:** Obbligazioni ipotecarie 6 % sorteggiate il 30 novembre 1941-XX. — **Comune di Fiume:** Obbligazioni del prestito comunale di 20 milioni di corone dell'anno 1910 sorteggiate il 1° dicembre 1941-XX. — **Società anonima italiana per la produzione calci**

e cementi di Segni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate nella 12ª estrazione del 26 novembre 1941-XX. — **Società anonima Tranvie elettriche Briantee, in Meda:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1941-XX. — **Città di Tortona:** Obbligazioni del prestito civico sorteggiate nella 10ª estrazione. — **Città di Ventimiglia:** Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 10 dicembre 1941-XX. — **Ferrovie Nord Milano, società anonima in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Novate Milanese (Milano):** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1941-XX. — **Comune di Cernobbio (Como):** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Cogoleto:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1941-XX. — **Comune di Galliate (Novara):** Estrazione di obbligazioni. — **Società Abruzzese Miniere Asfalto - S.A.M.A., in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1941-XX. — **Manifattura Sebina Umberto Ravasio & C., anonima in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1941-XX. — **Cotonificio Andrea Francesco Feo & C., società anonima, in Catania:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1941-XX. — **Imprese idrauliche ed elettriche del Tirso, anonima in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1941-XX. — **Società nazionale di ferrovie e tranvie, anonima in Roma:** Azioni sorteggiate nella 20ª estrazione del 15 dicembre 1941-XX. — **Provincia di Genova:** Obbligazioni dei prestiti provinciali estratte il 17 dicembre 1941-XX ed obbligazioni estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Cartiere Burgo, soc. an. in Verzuolo:** Elenco delle obbligazioni 6 % sorteggiate nella 8ª estrazione del 18 dicembre 1941-XX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora prsentate per il rimborso. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1941-XX. — **Comune di S. Olcese:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1941-XX. — **Soc. an. Verbano per la trazione elettrica, in Pallanza:** Obbligazioni 5 % serie B sorteggiate il 15 dicembre 1941-XX. — **« La Centrale » - Società anonima per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, in Milano:** Errata-corrige.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 12 *ottobre* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 17 *aprile* 1940-XVIII, *registro* 3 *Africa Italiana, foglio* 301.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

CROCE DI GUERRA

Abdi Fara, ascari (21179) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico, per la grandezza dell'Italia. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Abdi Ussen, muntaz (17542). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e di coraggio. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Abuker Mahad, ascari (32192). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Addò Sobrie, ascari (28913). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Aden Ali, ascari (23785). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Aden Ghelle, ascari (12408). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Aden Issa, ascari (26110). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Aden Ibrahim, ascari (29246) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico, per la grandezza dell'Italia. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Aden Mursal, ascari (34413). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Ahmed Feret, ascari (32128). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Ahmed Ismail, ascari (22303) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico, per la grandezza dell'Italia. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Ahmed Mohamed, ascari (19678). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Ali Aden, ascari (23332) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico, per la grandezza dell'Italia. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Ali Fara, ascari (26128) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico per la grandezza dell'Italia. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Ali Siad, muntaz (27770). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Ali Mohamud, ascari (21247). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Ali Ared, ascari (28459). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Ali Abdi, ascari (25774). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Ali Erzi, ascari (21079). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Allò Omarò, ascari (28263). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Allò Isah, ascari (25303). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Ared Assan, ascari (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico, per la grandezza dell'Italia. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Assan Ibrahim, ascari (24683). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Barre Amin, ascari (22382). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Elmi Iusuf, ascari (24626). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadè, 20 ottobre 1936-XIV.

Elmi Sobat, ascari (24653) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizio-

ni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico, per la grandezza dell'Italia. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV

Erzi Aden, ascari (5989). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Fara Aiò, ascari (25780). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Farà Ali, ascari (32130). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Gelle Ali, ascari (30508). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Giama Erzi, ascari (32293). — Durante aspro combattimento rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Ibrahim Ibrahim, ascari (24552). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Ibrahim Isah, ascari (33210). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Id Arale, muntaz (17588). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Idris Agi, ascari (28923) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico, per la grandezza dell'Italia. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Ilole Mohamed, muntaz (19035). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Isak Aliò, ascari (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico, per la grandezza dell'Italia. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Isak Mohamed, ascari (33361) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico, per la grandezza dell'Italia. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Mohamed Assan, ascari (32522) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico, per la grandezza dell'Italia. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Mohamed Barré, ascari (20261) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento di slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni avversarie, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico, per la grandezza dell'Italia. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Mohamed Barrò, ascari (25779) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico, per la grandezza dell'Italia. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Mohamed Cussò, muntaz (1016) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico, per la grandezza dell'Italia. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Mohamed Giama, ascari (21250) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico, per la grandezza dell'Italia. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Mohamed Mohamed, muntaz (21241) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico, per la grandezza dell'Italia. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Mohamed Mussa, muntaz (20113) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico, per la grandezza dell'Italia. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Mohamed Aden, ascari (34566). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Mohamed Fara, ascari (26131). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Mohamed Nur, ascari (33348). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Mohamed Ussen, buluc basci (3825). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Mohamed Ussen, ascari (21400). — Durante aspro combattimento, rimasto gravemente ferito, non abbandonava il proprio posto ed incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Mohamed Omar, ascari (27658). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Mohamed Fara, ascari (23299). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Nur Aider, ascari (28663). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Nur Mohamed, ascari (23375) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico, per la grandezza dell'Italia. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Omar Assan, buluc basci (15923) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico, per la grandezza dell'Italia. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Omar Nur, ascari (32198). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Roble Giumale, ascari (23316) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico, per la grandezza dell'Italia. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Sala Mohamed, ascari (15412) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico, per la grandezza dell'Italia. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Sala Obat, muntaz. — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Serar Fara, ascari (24603) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico per la grandezza dell'Italia. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Sobrie Dafet, ascari (27671) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico, per la grandezza dell'Italia. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Sugò Giumale, ascari (24526). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Varsama Mallim, ascari (27661). — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Ussen Assan, ascari. — Durante aspro combattimento, rimasto ferito, non abbandonava il proprio posto e incitava i compagni alla lotta. Esempio di sprezzo del pericolo e coraggio. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

Ussen Omar, ascari (27667) (*alla memoria*). — Durante aspro combattimento si slanciava animosamente all'attacco di munite posizioni nemiche, incitando con la parola e con l'esempio i compagni fino a che colpito mortalmente cadeva di fronte al nemico, per la grandezza dell'Italia. — Sadé, 20 ottobre 1936-XIV.

(2870)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 settembre 1941-XIX, n. 1352.
Collocamento fuori ruolo di un ispettore generale medico di 1ª classe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Veduto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, d'intesa con i nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per l'interno è autorizzato a collocare fuori ruolo, per prestare servizio presso l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano istituito con la legge 2 gennaio 1940, n. 1, un funzionario medico di gruppo *A*, di grado 5° del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica.

La facoltà prevista dal precedente comma cesserà di avere efficacia quando rientrerà in ruolo il funzionario che, in base alla facoltà stessa, sarà assegnato all'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 62. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1941-XIX, n. 1353.
Modificazioni alle norme di avanzamento ai gradi di vice brigadiere, brigadiere e maresciallo del Corpo degli agenti di P. S.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di P. S. approvato con R. decreto 30 novembre 1930-IX, n. 1629;

Visto il R. decreto 3 dicembre 1934-XIII, n. 1991, concernente modifiche alle norme per gli esami di avanzamento delle guardie scelte e guardie di P. S. al grado di vicebrigadiere;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2264, concernente la durata dei corsi per allievi guardie e allievi vicebrigadieri di P. S.;

Visto il R. decreto 16 febbraio 1939-XVII, n. 513, concernente modifiche alle norme che regolano l'ammissione al corso vicebrigadiere di P. S.;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1939-XVIII, n. 1892, concernente norme transitorie per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere di P. S.;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1939-XVIII, n. 1929, concernente modifiche alle norme per l'avanzamento ai gradi di brigadiere e maresciallo di 3ª classe del Corpo degli agenti di P. S.;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547, concernente modifiche alle norme che regolano la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra; di intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La promozione a vicebrigadiere del Corpo degli agenti di P. S. viene conferita alle guardie e guardie scelte che abbiano frequentato con esito favorevole un corso di abilitazione che sarà tenuto presso una delle Scuole di polizia con le modalità stabilite dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 del vigente regolamento del Corpo e dal R. decreto 3 dicembre 1934-XIII, n. 1991.

Il corso avrà durata non inferiore a quattro mesi.

Art. 2.

L'ammissione al corso allievi vicebrigadiere viene effettuata mediante due distinti concorsi uno per titoli ed uno per esami per il numero dei posti di volta in volta fissato dal Ministero.

Art. 3.

Ai concorrenti per titoli è riservata la metà dei posti messi a concorso; l'altra metà è devoluta agli agenti concorrenti per esami.

Qualora il numero dei concorrenti risultati idonei nel concorso per titoli sia inferiore a quello dei posti ad essi riservato, i posti che di conseguenza resteranno disponibili saranno devoluti ai concorrenti per esami.

E' data facoltà agli agenti concorrenti per titoli di prendere parte anche al concorso per esami, sempre quando essi siano in possesso dei requisiti all'uopo stabiliti.

Art. 4.

Al concorso per titoli possono partecipare le guardie scelte con qualsiasi anzianità di servizio e le guardie che alla data in cui viene indetto il concorso, abbiano raggiunto una anzianità di grado di almeno due anni, sempre che alla stessa data le une e le altre non abbiano oltrepassata l'età di anni trentadue e siano in possesso del diploma di ammissione ad un istituto dell'ordine superiore o altro titolo equipollente o superiore, da comprovarsi mediante certificato della competente autorità scolastica.

Per coloro che abbiano conseguito l'arruolamento nel Corpo quando avevano già compiuto il 22° anno di età, l'anzidetto limite di anni 32 è portato a 35 anni.

Art. 5.

Al concorso per esami possono partecipare le guardie scelte con qualunque anzianità di servizio e le guardie che, alla data in cui viene indetto il concorso, abbiano raggiunto una anzianità di grado di almeno tre anni, sempre che alla stessa data le une e le altre non abbiano oltrepassata l'età di anni trentadue.

Per coloro che abbiano conseguito l'arruolamento nel Corpo quando avevano già compiuto il 22° anno di età l'anzidetto limite di anni 32 è portato a 35 anni.

Art. 6.

Sono esclusi dal concorso per esami i concorrenti che già per due volte abbiano sostenuto l'esame preliminare per l'ammissione al corso per vicebrigadiere o gli esami di concorso per la promozione a tale grado e che non abbiano riportata l'idoneità.

Art. 7.

I sopraccennati limiti di età, sia per il concorso per titoli che per quello per esami, sono elevati di due anni per i concorrenti ex combattenti, per quelli iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per gli ammogliati con prole.

Art. 8.

Per l'ammissione ad entrambi i predetti concorsi le guardie scelte e le guardie dovranno aver dato prova di adeguata capacità, diligenza e buona condotta e non aver riportato da almeno un anno, alla data del bando, punizioni di rigore.

Il giudizio sull'ammissione degli aspiranti al concorso per titoli e a quello per esami sarà pronunciato dal Ministro con provvedimento insindacabile.

Saranno esclusi dal corso di abilitazione e dalla promozione coloro che, successivamente alla data del bando, riportino punizioni di rigore.

Art. 9.

La graduatoria dei concorrenti per titoli verrà stabilita sulla base della somma dei punti assegnati ad ognuno di essi per ciascuno dei seguenti requisiti:

a) servizio prestato nel Corpo: verrà assegnato un punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio compiuto alla data del bando (detratti i periodi di esperimento ed i periodi di convalescenza superiori a due mesi per malattia non riconosciuta come dipendente da causa di servizio);

b) titolo di studio: ai concorrenti provvisti di titolo di studio superiore a quello minimo richiesto, verrà assegnato un punto e mezzo per ogni anno di studio compiuto in più con esito favorevole, dopo conseguito detto titolo minimo;

c) provenienza dai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica: ai concorrenti che abbiano rivestito il grado di sottufficiale in detti corpi armati, verrà assegnato un punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato in tale grado con qualifica non inferiore a quella di buono con due, o qualifiche corrispondenti, fino ad un massimo di tre punti;

d) ricompense al valor militare o di marina o aeronautico ovvero al valor civile. Saranno assegnati ai concorrenti: un punto per ogni croce di guerra al valore o medaglia di bronzo al valor militare o civile; due punti per ogni medaglia d'argento o per ogni promozione straordinaria per merito di guerra.

Avranno la precedenza assoluta su tutti i concorrenti idonei quelli che siano decorati di medaglia d'oro al valor militare o civile;

e) promozione straordinaria nel Corpo: saranno assegnati due punti ai concorrenti che avessero conseguita la promozione straordinaria a guardia scelta a norma del 1° comma dell'art. 47 del regolamento;

f) campagne di guerra, benemerenze fasciste e benemerenze di servizio nel Corpo agenti, premiate con encomi o con gratificazioni concesse per operazioni di polizia e annotate sul foglio matricolare: verrà assegnato ai concorrenti, fino a un massimo complessivo di tre punti, mezzo punto per ogni campagna di guerra, per ogni encomio o gratificazione iscritti sul foglio matricolare, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità di iscrizione al P.N.F. anteriore al 28 ottobre 1922. Verrà infine assegnato un punto ai concorrenti forniti del brevetto della Marcia su Roma;

g) verrà detratto mezzo punto per ogni punizione di rigore riportata durante il servizio nel Corpo.

A parità di punti sarà data la precedenza nella graduatoria all'aspirante avente grado più elevato ed, a parità di grado, al più anziano di ruolo.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli e di quello per esami sarà composta da un vice prefetto in servizio presso la Direzione generale di P. S. o da altro funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, presidente, e di due funzionari di gruppo *A* dell'Amministrazione civile o di P. S. del Ministero dell'interno di grado non inferiore all'8°, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario di gruppo *A* o *B* dello stesso Ministero, di grado non superiore al 9°.

Art. 11.

I partecipanti al concorso per esame dovranno sostenere una prova scritta di lingua italiana, consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale mediante il quale dovranno dar prova di saper esprimere le loro idee con ordine ed in forma semplice, chiara e corretta.

Detta prova avrà luogo nelle sedi che saranno determinate di volta in volta dal Ministero.

Saranno dichiarati idonei i candidati che riporteranno una votazione non inferiore a 18 su 30.

Art. 12.

La graduatoria dei concorrenti per esame verrà stabilita in base alla votazione riportata nella prova scritta.

A parità di punti, avrà la precedenza l'aspirante di grado più elevato, ed, a parità di grado, l'aspirante ex combattente o iscritto al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o, in mancanza, l'aspirante più anziano di ruolo.

Art. 13.

I vincitori del concorso per titoli e di quello per esami saranno chiamati a frequentare il corso di abilitazione per l'avanzamento a vicebrigadiere presso una delle Scuole di polizia.

Art. 14.

Le promozioni a brigadiere vengono conferite per un quarto dei posti disponibili mediante esame di concorso e per tre quarti per anzianità.

Possono partecipare al concorso i vicebrigadieri, con almeno due anni di grado i quali nell'ultimo biennio abbiano conseguito classifiche non inferiori a distinto e non abbiano riportato, nei due anni precedenti alla data del bando, punizioni di rigore. Saranno esclusi dall'esame e dalla promozione i candidati che, successivamente alla data del bando, riportassero punizioni di rigore.

Gli esami di concorso verranno effettuati con le modalità di cui agli articoli 42 e 44 del regolamento del Corpo, modificati dal R. decreto 18 dicembre 1939-XVIII, n. 1929.

Possono essere promossi per anzianità, secondo l'ordine di ruolo, i vicebrigadieri con almeno tre anni di grado che abbiano dato prova di adeguata capacità, che nell'ultimo biennio abbiano conseguito classifiche non inferiori a quelle di distinto e che non abbiano riportato, nei due anni precedenti, punizioni di rigore.

I promossi per esame sono inscritti nel ruolo dei brigadieri, secondo l'ordine di graduatoria, prima di quelli promossi per anzianità.

Sia per le promozioni ad anzianità che per l'ammissione all'esame di concorso al grado di brigadiere è necessario aver prestato, almeno per un anno, servizio di istituto nel grado di vicebrigadiere.

Art. 15.

Le promozioni al grado di maresciallo di 3ª classe hanno luogo per un terzo dei posti disponibili mediante esame di concorso e per due terzi per anzianità e merito.

Possono partecipare al concorso i brigadieri, con almeno due anni di grado, che nell'ultimo biennio abbiano conseguito classifiche non inferiori a distinto, non abbiano riportato, nei due anni precedenti alla data del bando di concorso, punizioni di rigore e che abbiano prestato per almeno due anni servizio di istituto nel grado di brigadiere.

Saranno esclusi dall'esame e dalla promozione i candidati che, successivamente alla data del bando, riportassero punizioni di rigore.

Possono essere promossi per anzianità e merito, secondo l'ordine di ruolo, i brigadieri, con almeno quattro anni di grado, che abbiano prestato per almeno due anni servizio ordinario di istituto nel grado di brigadiere, dando prova di adeguata capacità e che nell'ultimo biennio abbiano conseguito classifiche di ottimo e che non abbiano riportato, nei due anni precedenti lo scrutinio, punizioni di rigore.

I promossi per esame sono iscritti nel ruolo dei marescialli di 3ª classe, secondo l'ordine di graduatoria prima di quelli promossi per anzianità e merito.

Art. 16.

Sarà considerato servizio di istituto, ai fini di quanto è disposto nei precedenti articoli, per gli agenti tecnici, quello da essi esplicato nelle mansioni proprie della specialità; per gli agenti non tecnici, il servizio attivo di polizia alla dipendenza delle questure, reparti mobili, scuole di polizia, squadre ed organismi speciali.

In nessun caso sarà considerato servizio di istituto quello di piantone interno, scritturale, dattilografo, telefonista.

Art. 17.

Gli esami di concorso per l'avanzamento a maresciallo verranno effettuati secondo le norme degli articoli 42, 44 e 45 del vigente regolamento del Corpo, modificati dal R. decreto 18 dicembre 1939-XVIII, n. 1929.

La Commissione giudicatrice dei concorsi per l'avanzamento a brigadiere e a maresciallo sarà nominata secondo quanto disposto nell'art. 10 del presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 18.

Entro il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sia per le promozioni ad anzianità che per l'ammissione agli esami di avanzamento ai gradi di brigadiere e di maresciallo di 3ª classe si prescinde dal requisito di aver prestato servizio ordinario d'istituto nel grado di brigadiere e di vicebrigadiere. Per il periodo di un anno i limiti utili di anzianità previsti sia per l'ammissione ai concorsi che per la promozione ad anzianità ai gradi di brigadiere e di maresciallo di 3ª classe sono ridotti alla metà.

Art. 19.

Per gli agenti già appartenenti al Corpo alla data di entrata in vigore del presente decreto il limite di età per l'ammissione ai concorsi, sia per titoli che per esami, al grado di vicebrigadiere, è stabilito nel massimo di anni 37.

Art. 20.

I concorsi per vicebrigadiere, brigadiere e per maresciallo di 3ª classe, eventualmente già indetti alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno espletati in base alle norme del R. decreto 18 dicembre 1939-XVIII, n. 1892, e del R. decreto 18 dicembre 1939-XVIII, n. 1929.

Tranne quanto disposto nel precedente comma, sono abrogati il R. decreto 18 dicembre 1939-XVIII, n. 1892; gli articoli 39, 41 e 43 del vigente regolamento del Corpo modificati dal R. decreto 18 dicembre 1939, n. 1929, gli articoli 1 e 2 del R. decreto 16 febbraio 1939-XVII, n. 513, nonchè tutte le disposizioni in contrasto con le norme del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 63. — MANCINI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1941-XX, n. 1354.

Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, che dispone per la graduale attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, numero 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;

Visto il R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali;

Visto il R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sulle invenzioni industriali, che, in quanto applicabile, spiega effetto anche nell'anzidetta materia dei modelli industriali;

Visto l'art. 17 del richiamato R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in forza del quale devesi emanare il regolamento per l'applicazione del decreto stesso;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito testo delle disposizioni regolamentari per l'applicazione del R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411, in materia di brevetti per modelli industriali, di utilità e ornamentali, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Art. 2.

Il regolamento di cui all'articolo precedente entra in vigore il 1° gennaio 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *dicembre* 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 66. — MANCINI

Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per modelli industriali, di utilità e ornamentali

TITOLO I.

ATTI PER LA CONCESSIONE DEI BREVETTI

CAPO I.

DOMANDE IN GENERALE.

Art. 1.

(*Art.* 1 *del regol. approvato con R. decreto* 5 *febbraio* 1940, *n.* 244).

La domanda di brevetto per modello industriale, di utilità o ornamentale, di cui al R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411, contenente le disposizioni legislative nella materia dei brevetti per modelli industriali, può esser fatta tanto da cittadini e sudditi italiani, quanto da stranieri, siano individui, società, associazioni od enti morali, od anche da più individui collettivamente.

Se la domanda è fatta da una società, da una associazione o da un ente morale, deve indicare la denominazione e la sede della società o dell'ente.

Art. 2.

(*Art.* 2 *del regol. approvato con R. decreto* 5 *febbraio* 1940, *n.* 244).

La domanda, su carta bollata prescritta, deve essere depositata in Roma, presso l'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, altrove, presso gli Uffici provinciali delle corporazioni.

Sulle domande non depositate in uno degli Uffici indicati nel comma precedente, o per le quali non sia stato redatto il verbale di deposito a norma del successivo art. 24, non viene adottato alcun provvedimento.

Art. 3.

(*Art.* 3 *del regol. approvato con R. decreto* 5 *febbraio* 1940, *n.* 244, *e art.* 2, *comma primo, lettere* a) *e* b), *del regolamento approvato con R. decreto* 4 *gennaio* 1914, *n.* 54).

La domanda deve essere depositata dall'autore del modello o dal suo avente causa, ovvero dal suo mandatario.

La domanda deve contenere:

1) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del richiedente, e anche del suo mandatario, se vi sia;

Ogni mutamento del domicilio indicato nella domanda deve essere portato a conoscenza dell'Ufficio centrale dei brevetti;

2) l'indicazione del modello, in forma di titolo, nel quale siano specificati i prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, le caratteristiche dei prodotti stessi che s'intendono di rivendicare e, ove necessario per l'intelligenza del modello, gli scopi da raggiungere con le caratteristiche medesime.

La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere i prodotti, può solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi della legge sui marchi, e comunque nel modello non devono essere contenute denominazioni o segni del genere.

Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, nè di un solo brevetto per più modelli, salvo il disposto dei successivi articoli 102, 103 e 104.

Se la domanda comprende più modelli e se, inoltre, trattandosi di modelli ornamentali, non trovano applicazione i richiamati articoli 102, 103 e 104, l'Ufficio centrale dei brevetti può o respingere la domanda o far luogo all'applicazione dell'art. 29, comma secondo, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 4.

(*Art.* 4 *del regol. approvato con R. decreto* 5 *febbraio* 1940, *n.* 244, *e art.* 3 *lettere* a) *e* b) *del regolamento approvato con R. decreto* 4 *gennaio* 1914, *n.* 54).

Alla domanda debbono essere uniti:

1) la riproduzione grafica del modello, o la riproduzione grafica dei prodotti industriali, la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi, secondo il disposto dei successivi articoli 5 e seguenti;

2) la descrizione del modello, se necessaria per l'intelligenza del modello medesimo;

3) il prescritto vaglia postale modello 1/H, comprovante il versamento delle tasse dovute;

4) la marca da bollo prescritta, da applicare sul vetto.

Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito anche l'atto di procura, ovvero la lettera d'incarico.

In caso di rivendicazione di priorità, debbono essere altresì uniti i documenti di cui ai successivi articoli 15 e seguenti.

Art. 5.

(*Art.* 3 *lett.* a), *del regol. approvato con R. D.* 4 *gennaio* 1914, *n.* 54).

La parte di documentazione, costituita o dalla riproduzione grafica del modello, o dalla riproduzione grafica dei prodotti, o dal campione dei prodotti stessi, di cui al precedente art. 4, n. 1, deve dare un'idea del modello completa e chiara. In quanto possibile, dalla documentazione anzidetta deve risultare ogni caratteristica che s'intenda di rivendicare. La documentazione stessa deve essere tale, comunque, che ogni persona esperta, con l'ausilio delle indicazioni contenute nel titolo e nella eventuale descrizione, possa mettere in pratica il modello medesimo.

Art. 6.

(*Art.* 3 *lett.* a), *del regol. approvato con R. D.* 4 *gennaio* 1914, *n.* 54).

La riproduzione grafica, del modello o dei prodotti, di cui al richiamato art. 4, n. 1, deve contenere specifiche indicazioni a riguardo delle dimensioni dei prodotti, nonchè a riguardo del rapporto fra le loro parti, quando le dimensioni e detto rapporto abbiano una consistente influenza sull'utilità funzionale o sull'effetto estetico dei prodotti medesimi.

Se il colore o i colori costituiscono caratteristica del modello, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati.

Art. 7.

(*Art.* 3 *lett.* a), *del regol. approvato con R. D.* 4 *gennaio* 1914, *n.* 54).

La riproduzione grafica, del modello o dei prodotti, può essere o eseguita a mano, o ottenuta mediante la fotografia, stampa, la fototipia, la litografia o un processo analogo.

Art. 8.

Trattandosi di modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, può essere presentata, in luogo della riproduzione grafica, di cui ai precedenti articoli, una tavola con su fissato il campione del prodotto, la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto esclusivo.

Questa disposizione si applica in ispecie ai modelli relativi ad esempio ai tessuti, ai merletti, alle carte da parati.

Art. 9.

Trattandosi, come nel caso dell'articolo precedente, di modelli ornamentali per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni e qualora, inoltre, il brevetto sia chiesto per un tutto o una serie omogenea, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411, i singoli modelli devono essere individuati o da altrettante riproduzioni grafiche di cui al precedente art. 7, o da altrettante tavole con su fissati i rispettivi campioni, a norma dell'art. 8.

Art. 10.

(*Art.* 6 *del regol. approvato con R. decreto* 5 *febbraio* 1940, *n.* 244).

Le riproduzioni grafiche del modello, o le riproduzioni grafiche dei prodotti, o i campioni dei prodotti stessi, se compresi in più tavole, debbono essere numerati progressivamente e i numeri delle riproduzioni o dei campioni stessi, nonchè i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione se dovuta o, comunque, se presentata.

I disegni debbono essere eseguiti a linee di inchiostro nero, indelebile, su cartoncino, carta o tela da disegno.

Le tavole, munite delle marche da bollo prescritte, annullate debitamente, debbono avere le dimensioni, compreso un margine di almeno due centimetri, o di centimetri 21×33, o di centimetri 33×42. Alla domanda si debbono unire due originali di dette tavole, della cui identità risponde il richiedente il brevetto. I due originali debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.

L'Ufficio centrale dei brevetti può tuttavia accettare delle riproduzioni grafiche o dei campioni che abbiano uno sviluppo inferiore alla riquadratura interna di cui al precedente comma, ferma ogni altra disposizione.

Art. 11.

(*Art.* 5 *del regol. approvato con R. decreto* 5 *febbraio* 1940, *n.* 244).

La descrizione, se dovuta, o, comunque, se presentata, deve concludersi con un riassunto, costituito da una o più rivendicazioni, in cui sia indicato, specificatamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto, conformemente al contenuto del titolo.

La descrizione deve essere scritta, o impressa, in modo indelebile e chiaro, sulla prescritta carta bollata, o su carta dello stesso formato munita di marche da bollo, annullate debitamente. Alla domanda si debbono unire due originali di detta descrizione, della cui identità risponde il richiedente il brevetto. I due originali debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.

Art. 12.

(*Art.* 7 *del regol. approvato con R. decreto* 5 *febbraio* 1940, *n.* 244).

Qualora il depositante presenti un solo esemplare delle tavole contenenti o la riproduzione grafica del modello, o la riproduzione grafica dei prodotti, o il campione dei prodotti stessi, oppure un solo esemplare della descrizione, è concessa facoltà di presentare l'altro esemplare entro un mese dal deposito della domanda.

Art. 13.

(*Art.* 8 *del regol. approvato con R. decreto* 5 *febbraio* 1940, *n.* 244).

La lettera d'incarico, di cui all'art. 94 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere sottoscritta dal richiedente e controfirmata dall'incaricato.

La lettera d'incarico è considerata scrittura privata ai fini dell'applicazione dell'art. 485 del Codice penale.

Art. 14.

(*Art.* 9 *del regol. approvato con R. decreto* 5 *febbraio* 1940, *n.* 244).

Il mandatario, che abbia presentato la procura generale, ha facoltà, in ciascuna successiva domanda di brevetto a nome dello stesso mandante, di fare riferimento a tale procura.

CAPO II.

ATTI PER LE PRIORITÀ.

Art. 15.

(*Art.* 11 *del regol. approvato con R. decreto* 5 *febbraio* 1940, *n.* 244).

Quando si rivendichi la priorità di un deposito originariamente fatto in altro Stato, agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti, si deve unire alla domanda un documento da cui si rilevino il nome del richiedente, il titolo del modello, che forma oggetto di quel deposito, la riproduzione grafica del modello stesso e l'eventuale descrizione, nonchè la data in cui il deposito è avvenuto.

Se il deposito all'estero è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante.

Art. 16.

(*Art. 12 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

I documenti di cui all'articolo precedente debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, contenente, per le eventuali indicazioni quantitative, oltre le misure originarie, anche quelle rapportate al sistema metrico decimale.

L'Ufficio centrale dei brevetti ha facoltà di richiedere che la traduzione sia asseverata e autenticata dinanzi ad autorità italiane.

I certificati, anch'essi tradotti, rilasciati da direttori o da presidenti degli Uffici di Stati facenti parte dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale, sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'Ufficio da cui provengono.

Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali.

Tutti i documenti, e le rispettive traduzioni, prodotti per la rivendicazione dei diritti di priorità, sono soggetti al bollo, in conformità delle disposizioni vigenti.

Art. 17.

(*Art. 13 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

La rivendicazione dei diritti di priorità deve riferirsi alla prima domanda depositata originariamente in uno degli Stati dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale.

Art. 18.

(*Art. 15 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Quando all'estero siano state depositate separate domande, sotto date diverse, per determinati modelli dei quali si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, ancorchè i modelli costituiscano un tutto o una serie omogenea ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411, deve depositarsi analoga domanda.

Ove con una sola domanda siano rivendicati più depositi, alle nuove domande separate è applicabile l'art. 29 del Regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 19.

(*Art. 16 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Quando si rivendichi la priorità per prodotti che hanno figurato in una esposizione, a norma degli articoli 8 e 9 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, il richiedente deve allegare alla domanda di brevetto un certificato, nella carta bollata prescritta, del comitato esecutivo o direttivo, o della presidenza dell'esposizione, legalizzato dal presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Il certificato deve contenere:

1) il cognome, nome e domicilio dell'espositore;

2) la data in cui il prodotto, al quale il modello si riferisce, è stato consegnato per l'esposizione;

3) una descrizione sommaria del prodotto, in cui ne siano indicati gli elementi caratteristici, in modo da rendere possibile l'identificazione del prodotto stesso.

In caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, il certificato anzidetto, rilasciato dagli organi corrispondenti a quelli di cui al primo comma, deve essere legalizzato dalle competenti autorità consolari italiane.

Art. 20.

(*Art. 17 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Trascorso lo speciale termine, stabilito per le esposizioni in uno Stato estero dal secondo comma dell'art. 9 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, rimane pur sempre salva la facoltà di rivendicare, agli effetti della priorità, la data di deposito della domanda di brevetto fatta all'estero.

Art. 21.

(*Art. 18 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Qualora il richiedente il brevetto non sia l'espositore, deve provare la sua qualità di successore o avente causa da esso.

Art. 22.

(*Art. 19 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Quando si rivendichi la priorità per divulgazione del modello in atti di accademie scientifiche, oppure di società, istituti o enti scientifici, a norma dell'art. 17 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, alla domanda di brevetto deve unirsi un certificato, nella carta bollata prescritta, dal quale risulti la data della pubblicazione degli atti contenenti la riproduzione grafica e l'eventuale descrizione del modello stesso.

Art. 23.

(*Art. 20 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto.

Il brevetto viene in ogni caso concesso senza menzione della priorità, qualora, entro tre mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti, nelle forme dovute, i prescritti documenti.

Qualora la priorità di un deposito originariamente fatto in un altro Stato venga comunque rifiutata, nel brevetto dovrà farsi analoga annotazione del rifiuto.

CAPO III.

DEPOSITO DELLE DOMANDE.

Art. 24.

(*Art. 21 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Gli Uffici indicati nel precedente art. 2, all'atto del ricevimento delle domande di brevetto e dei documenti prescritti, ne redigono processo verbale, su apposito registro, firmato da chi presenta la domanda e sottoscritto dall'ufficiale rogante, indicando, fra l'altro, il giorno e l'ora del deposito, il nome ed il domicilio del richiedente, e del suo mandatario, se vi sia, il titolo del modello e i documenti presentati.

Una copia del processo verbale, osservate le norme sul bollo, è rilasciata, su richiesta, a chi presenta la domanda.

Art. 25.

(*Art. 22 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Il deposito della domanda di brevetto non può essere ricevuto se alla domanda non siano uniti:

a) un esemplare, almeno, delle tavole contenenti o la riproduzione grafica del modello, o la riproduzione grafica dei prodotti, o il campione dei prodotti stessi, nonchè, in un esemplare almeno, la descrizione, se necessaria per l'intelligenza del modello medesimo;

b) il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte, salvo i casi previsti dall'art. 50 del R. decreto

29 giugno 1939, n. 1127, e dall'art. 10, comma secondo, lettera *o*), del R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411;

c) la marca da bollo per il brevetto;

d) la procura o la lettera d'incarico, o la dichiarazione di riferimento a procura generale, quando la domanda non sia sottoscritta dal richiedente.

Art. 26.

(*Art. 23 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

Gli Uffici provinciali delle corporazioni, entro cinque giorni dal ricevimento delle domande, debbono trasmettere all'Ufficio centrale dei brevetti, in plico postale raccomandato, tutte le domande ricevute, con i relativi documenti, unitamente ad una copia del processo verbale, stesa su carta semplice.

La stessa norma vale per ogni altro documento ricevuto dagli anzidetti Uffici provinciali delle corporazioni.

Art. 27.

(*Art. 24 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

I verbali, pervenuti all'Ufficio centrale dei brevetti dagli Uffici provinciali delle corporazioni, e quelli redatti dallo stesso Ufficio centrale, debbono essere annotati nel registro delle domande di brevetto per modelli industriali, corrispondente a quello delle domande di brevetto per invenzioni industriali, di cui all'art. 27 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Il registro deve contenere:

1) l'indicazione dell'Ufficio che ha steso il verbale di deposito;

2) il numero del verbale e la data di deposito della domanda;

3) il cognome, nome, domicilio del richiedente, e del mandatario, se vi sia;

4) il titolo del modello.

L'Ufficio centrale dei brevetti prende poi nota, nello stesso registro, dell'esito della domanda.

TITOLO II.

CONCESSIONE DEI BREVETTI

CAPO I.

ESAMI E RILIEVI.

Art. 28.

(*Art. 25 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

Il richiedente può sempre ritirare la domanda, purchè la sua richiesta pervenga all'Ufficio centrale dei brevetti in tempo utile, durante la procedura di esame, in ogni caso prima che l'Ufficio abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto.

Art. 29.

(*Art. 26 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame, comunque prima che l'Ufficio, o la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso, abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto, ha facoltà di correggere, nei rispetti formali, le tavole contenenti la riproduzione grafica del modello, o dei prodotti, e la descrizione, originariamente depositate, mediante rettifiche delle tavole e postille sulla descrizione, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario.

La richiesta per la correzione dei documenti anzidetti deve essere motivata. L'Ufficio stabilisce al riguardo, di volta in volta, le opportune modalità cautelari. In ogni caso, per la restituzione dei documenti corretti, valgono i termini di cui al successivo art. 31.

Art. 30.

(*Art. 27 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

Il richiedente, su invito dell'Ufficio centrale dei brevetti, deve completare la documentazione presentando appropriata descrizione, o nuova o altra descrizione, qualora essa sia necessaria per l'intelligenza del modello.

La disposizione del comma precedente si applica anche in caso di manchevolezze nella documentazione di cui all'art. 4, n. 1, e altresì in caso di manchevolezze nel titolo del modello, specialmente in fatto di caratteristiche rivendicate.

Trattandosi di modelli di tessuti, debbono essere sempre rivendicati, oltre il disegno, anche il colore o i colori, compresi il bianco e nero.

Art. 31.

(*Art. 29 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

Ogni partecipazione all'autore del modello, o al suo incaricato, con invito a completare o a regolarizzare la documentazione, è fatta mediante lettera raccomandata e con la concessione di un termine per la risposta.

Il termine può variare da un minimo di quindici giorni a un massimo di novanta, comprese, in quest'ultimo termine, le eventuali proroghe.

La richiesta di proroga deve essere motivata.

Art. 32.

(*Art. 30 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

I documenti destinati a supplire alle deficienze di cui al precedente articolo possono essere depositati presso gli Uffici incaricati dell'accettazione delle domande, oppure essere inviati direttamente all'Ufficio centrale dei brevetti, a mezzo posta per plico raccomandato.

Trascorso inutilmente il termine concesso, senza che il richiedente abbia supplito alle deficienze, l'Ufficio provvede a norma dell'art. 34 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

CAPO II.

REGISTRO DEI BREVETTI E BREVETTI.

Art. 33.

(*Art. 31 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

Il registro dei brevetti per modelli industriali, corrispondente a quello dei brevetti per invenzioni industriali, di cui all'art. 37 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve contenere, per ogni domanda accolta, le indicazioni seguenti:

1) numero d'ordine del brevetto;

2) Ufficio, giorno ed ora di deposito, e numero d'ordine della domanda;

3) cognome, nome, residenza, o domicilio, del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di società, di associazione o di ente morale;

4) titolo del modello;

5) estremi del precedente deposito fatto all'estero, quando se ne rivendichi la priorità, con la data, il nome del depositante e il numero del brevetto, se questo è stato conseguito;

6) estremi del caso, quando invece si rivendichi la priorità per la protezione temporanea in esposizioni o per la pubblicazione in atti di accademie scientifiche, oppure di società, istituti o enti scientifici;

7) data della concessione del brevetto.

Sullo stesso registro ed in relazione ad ogni brevetto, deve essere preso nota dei pagamenti delle tasse, nonchè degli atti, relativi a brevetti per modelli industriali, corrispondenti a quelli riguardanti i brevetti per invenzioni industriali, elencati all'art. 66 del R. decreto 29 giugno 1939, numero 1127.

Art. 34.

(*Art. 33 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

Sul brevetto sono riportate le indicazioni di cui al primo comma del precedente art. 33.

Ai brevetti deve essere allegato uno degli esemplari delle tavole contenenti o la riproduzione grafica del modello, o la riproduzione grafica dei prodotti, o il campione dei prodotti stessi, nonchè uno degli esemplari dell'eventuale descrizione.

TITOLO III.

TASSE, RIMBORSI ED ESENZIONI

Art. 35.

(*Art. 37 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

I versamenti delle tasse prescritte, ad eccezione delle tasse di bollo, debbono essere effettuati mediante vaglia postale, con lo speciale modello, per tasse e concessioni governative, intestato al procuratore del Registro (modello 1/H).

I vaglia debbono risultare emessi, specificatamente, a favore del procuratore del Registro di Roma, e, salvo il caso che ne sia prescritto il deposito, debbono essere spediti, con raccomandata postale, entro cinque giorni dall'emissione, all'Ufficio centrale dei brevetti.

Art. 36.

(*Art. 38 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

Sono, tuttavia, consentiti i versamenti eseguiti mediante vaglia postale ordinario, con le limitazioni di effetti di cui al terzo comma del successivo art. 38, o mediante vaglia telegrafico, emesso a favore del Ministero delle corporazioni, Ufficio centrale dei brevetti. Il mittente deve curare che i vaglia postali ordinari siano spediti all'Ufficio anzidetto raccomandati. Il Ministero, dei vaglia, ordinari e telegrafici, dispone la girata a favore del procuratore del Registro di Roma.

Art. 37.

(*Art. 39 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

Sul vaglia, sia modello 1-H, sia ordinario, nel tagliando, deve essere chiaramente indicata la causale del versamento, con la specificazione, se trattasi di versamento della rata di tassa pel secondo biennio, del numero del brevetto, del titolare e del titolo del modello sia pure abbreviato, il tutto seguito dalla firma e dal domicilio del mittente.

In caso di versamento mediante vaglia telegrafico, le indicazioni anzidette debbono risultare dal telegramma.

Art. 38.

(*Art. 40 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

Qualora risultino osservate le disposizioni dei precedenti articoli 35 e 37, i versamenti effettuati con vaglia modello 1-H prendono data dalla emissione del vaglia.

La stessa norma, osservate le disposizioni del precedente art. 37, vale anche per i versamenti effettuati con vaglia telegrafico.

I versamenti effettuati invece con vaglia postale ordinario, ancorchè per essi risultino osservate le disposizioni degli articoli 36 e 37, non prendono data che dall'arrivo del vaglia all'Ufficio centrale dei brevetti.

Art. 39.

(*Art. 41 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

Le istanze intese ad ottenere le integrazione o la regolarizzazione tardiva della rata di tassa pel secondo biennio, pagata incompletamente o, comunque, irregolarmente per evidente errore, o per altri scusabili motivi, possono essere depositate presso gli Uffici di cui al precedente art. 2, oppure possono essere spedite direttamente, con raccomandata postale, all'Ufficio centrale dei brevetti.

Alle istanze stesse, che prendono data dal verbale di deposito o dalla raccomandata, deve essere unito il vaglia modello 1-H per l'importo della tassa e sopratassa dovuta.

Art. 40.

(*Art. 42 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

I rimborsi di tasse, nei casi previsti, vengono autorizzati dal Ministero delle corporazioni.

L'autorizzazione ha luogo di ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscano ad una domanda di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso accolto; in ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza su carta bollata prescritta, diretta al Ministero delle corporazioni.

I rimborsi debbono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.

Art. 41.

(*Art. 43 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

Se la dichiarazione di accordare il libero godimento del modello ai cittadini e sudditi italiani, a norma dell'art. 50 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è fatta in data posteriore al deposito della domanda di brevetto, ma anteriormente alla concessione del brevetto stesso, l'esenzione riguarderà soltanto il pagamento della rata di tassa pel secondo biennio.

Art. 42.

(*Art. 44 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

Il richiedente un brevetto per modello industriale, che intenda beneficiare della sospensione dal pagamento della rata di tassa del primo biennio, ai sensi degli articoli 51 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e 10, comma secondo, lett. c), del R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411, deve allegare alla domanda i documenti idonei a comprovare di non essere assoggettato al pagamento di imposte dirette erariali, nè mediante iscrizioni nei ruoli, nè per ritenuta diretta, per più di lire seicento annue.

Il Ministero delle corporazioni, peraltro, ha facoltà in ogni caso di assumere tutte le informazioni che riterrà opportune al fine di accertare l'effettiva esistenza dello stato d'indigenza.

TITOLO IV.

MODELLI DI PUBBLICA UTILITA'

CAPO I.

VINCOLO DEL SEGRETO.

Art. 43.

(*Art. 45 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

L'Ufficio centrale dei brevetti comunica, in via riservata, ai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, l'elenco di tutte le domande ad esso pervenute, dirette ad

ottenere brevetti per modelli industriali, indicando, nell'elenco, il numero distintivo delle domande e altresì, per quelle concernenti modelli che possano essere ritenuti utili alla difesa del Paese, i nomi e il domicilio dei richiedenti, e, ove siano noti, degli autori, nonchè i titoli dei modelli stessi.

I detti Ministeri, entro venti giorni dalla comunicazione, possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio centrale dei brevetti, a mezzo di ufficiali o funzionari all'uopo delegati, sia delle tavole, con la riproduzione grafica dei modelli, o dei prodotti, o i campioni dei prodotti medesimi, sia delle eventuali descrizioni, facenti parte delle domande pervenute all'Ufficio stesso, riferentisi a modelli ritenuti utili alla difesa del Paese.

I Ministeri anzidetti sono tenuti all'obbligo del segreto sulle tavole e sulle descrizioni di cui hanno preso visione, nonchè sugli elenchi di cui al primo comma.

Art. 44.

(Art. 46 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

La richiesta di differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione, ai sensi dell'art. 40, comma terzo, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, limitata ai modelli che abbiano formato oggetto di visione, deve essere comunicata all'Ufficio centrale dei brevetti nei venti giorni successivi alla scadenza del termine fissato nell'articolo precedente.

I termini stabiliti in questo articolo e nel precedente sono perentori.

Art. 45.

(Art. 47 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

L'Ufficio centrale dei brevetti, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, partecipa a sua volta all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata, la richiesta di differimento, diffidando l'interessato stesso circa l'obbligo del segreto.

Eseguita tale comunicazione, la domanda ed i documenti relativi sono custoditi dall'Ufficio con vincolo di segreto sul contenuto di essi.

Art. 46.

(Art. 48 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

Se il Ministero interessato, dopo la richiesta di differimento, non intende promuovere l'espropriazione, ne dà comunicazione all'Ufficio centrale dei brevetti. L'Ufficio dà notizia all'interessato della comunicazione ad esso pervenuta. In seguito a tale comunicazione, cessa l'obbligo del segreto e si dà corso alla procedura ordinaria per la concessione del brevetto.

Art. 47.

(Art. 49 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

Gli enti organizzatori di esposizioni, da tenersi nel territorio dello Stato, quando sia stata concessa la protezione temporanea, debbono comunicare, in via riservata, ai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, almeno venti giorni prima dell'apertura dell'esposizione, l'elenco completo e particolareggiato dei modelli da esporre, o dei relativi prodotti, non protetti da brevetti.

Qualora i modelli da esporre, o i relativi prodotti, pervengano agli enti organizzatori durante o dopo il decorso di tale termine, la comunicazione anzidetta viene data ai Ministeri sopra indicati entro tre giorni dal ricevimento e i modelli o i prodotti stessi non potranno essere esposti se non dopo decorsi dieci giorni dalla comunicazione, purchè, in ogni caso, non sia intervenuto il divieto di cui all'art. 10, comma ultimo, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 48.

(Art. 50 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

I Ministeri predetti hanno facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame dei modelli, o dei relativi prodotti, consegnati per l'esposizione, che possano ritenersi utili alla difesa del Paese, e hanno facoltà, altresì, di assumere notizie e di chiedere chiarimenti sui modelli e prodotti stessi.

Art. 49.

(Art. 51 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

Il divieto previsto nell'art. 10, comma ultimo, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è direttamente comunicato, dal Ministero che lo impone, alla presidenza dell'esposizione.

La presidenza deve conservare i modelli, o i prodotti, a cui si riferisce il divieto, con vincolo di segreto, sulla loro natura, e dare notizia agli interessati del divieto stesso, con raccomandata postale, diffidandoli circa l'obbligo del segreto.

Se il divieto viene comunicato dopo decorsi i termini di venti e di dieci giorni, stabiliti, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma del precedente art. 47, i modelli, o i prodotti esposti debbono essere ritirati, salva ai Ministeri competenti la facoltà di promuovere l'espropriazione, ma senza imposizione del segreto.

Nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, ove il Ministero interessato intenda avvalersi della facoltà ivi considerata, deve darne preventiva comunicazione all'Ufficio centrale dei brevetti nel termine stabilito dal precedente art. 44.

CAPO II.

ESPROPRIAZIONE.

Art. 50.

(Art. 52 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

Qualora il Ministero interessato intenda promuovere il decreto di espropriazione o quello di uso del modello, di cui all'art. 61 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, la determinazione relativa deve essere comunicata da detto Ministero ai richiedenti il brevetto per mezzo di lettera raccomandata, e altresì all'Ufficio centrale dei brevetti.

Art. 51.

(Art. 53 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

Il decreto di espropriazione e quello per l'uso del modello, è dal Ministero espropriante, trasmesso in copia all'Ufficio centrale dei brevetti e notificato, nelle forme di legge, agli interessati.

Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della espropriazione passano all'Amministrazione espropriante, che ha, senz'altro, facoltà di valersi del modello, e all'Amministrazione stessa passa, anche l'eventuale onere del pagamento della rata di tassa pel secondo biennio, prescritta per mantenere in vigore il brevetto.

Salvo il caso che la pubblicazione possa recare pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di uso, e di quelli delle successive modificazioni e revoche, l'Ufficio pubblica notizia nel Bollettino e fa annotazione nel registro dei brevetti, o, se il brevetto non è stato ancora concesso, nel registro delle domande.

Art. 52.

(*Art. 54 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

Nel decreto di espropriazione del solo uso del modello, ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere indicata la durata dell'uso stesso, che, in ogni caso, è prorogabile nei limiti dei quattro anni di durata del brevetto.

Art. 53.

(*Art. 55 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

Quando la pubblicazione non arrechi pregiudizio e ricorrendo il caso di espropriazione del solo uso del modello, la concessione del brevetto e la pubblicazione del modello si effettuano secondo la procedura ordinaria.

Art. 54.

(*Art. 56 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

Ai fini della determinazione dell'indennità da corrispondersi per l'espropriazione di un brevetto di modello nell'interesse della difesa militare del Paese, l'espropriato, in caso di disaccordo, entro centottanta giorni dalla notificazione del decreto di espropriazione, promuove il giudizio arbitrale, di cui all'art. 63 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, con atto da notificarsi a mezzo di ufficiale giudiziario all'Amministrazione espropriante.

Qualora, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di cui al comma precedente, non sia intervenuto l'accordo sulla nomina dell'arbitro unico, la parte istante notifica, nelle stesse forme, il nome del proprio arbitro. L'Amministrazione, nel successivo termine di trenta giorni, notifica, a sua volta, il nome dell'arbitro di sua scelta. Nel caso di mancato accordo sulla persona del terzo arbitro, entro trenta giorni da quest'ultima notificazione, il Ministro per le corporazioni, su istanza della parte diligente, provvede alla nomina.

Art. 55.

(*Art. 57 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

L'arbitro unico, o il Collegio arbitrale, stabilisce la sede dell'arbitrato, dove le parti debbono eleggere domicilio, e determina le norme di procedura e di funzionamento, ai sensi del Codice di procedura civile. Qualsiasi mezzo istruttorio è disposto con ordinanza, anche nel disaccordo delle parti, e può essere altresì ordinato d'ufficio. Nel caso di giudizio collegiale, può essere delegata l'esecuzione del mezzo istruttorio anche ad uno solo dei componenti, che ne determina le modalità.

Al procedimento arbitrale, per quanto non previsto nell'art. 63 e seguenti del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, o nel presente regolamento, si applicano le norme del Codice di procedura civile relative al compromesso.

Art. 56.

(*Art. 58 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

Le spese del giudizio arbitrale, gli onorari dovuti agli arbitri e le spese e gli onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce altresì su chi ed in quale misura debba gravare l'onere relativo, a norma del Codice di procedura civile.

Tale onere grava, in ogni caso, sull'espropriato quando l'indennità venga liquidata in misura pari od inferiore a quella offerta inizialmente dall'Amministrazione.

TITOLO V.

TRASCRIZIONI DI ATTI

Art. 57.

(*Art. 59 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

La domanda di trascrizione di un atto, o di una sentenza, relativa a brevetti per modelli industriali, corrispondente ad atti o sentenze riguardanti i brevetti per invenzioni industriali, di cui all'art. 66 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere redatta in doppio esemplare, osservate le norme sul bollo.

La domanda deve contenere:

1) il cognome, nome e domicilio del richiedente e del mandatario, se vi sia;

2) il cognome e nome del titolare del brevetto e l'indicazione del numero e della data del brevetto stesso;

3) la data e la natura del titolo che s'intende trascrivere e, se trattasi di atto pubblico, l'indicazione del notaio che l'ha ricevuto;

4) la indicazione dell'oggetto dell'atto da trascrivere.

Le domande, di cui ai precedenti comma, devono essere depositate all'Ufficio centrale dei brevetti, che ne redige verbale indicando il giorno e l'ora di presentazione.

Art. 58.

(*Art. 60 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

Alla domanda di trascrizione, di cui all'articolo precedente, debbono essere uniti:

1) il titolo legale che si intende trascrivere, osservate le norme della legge sul registro;

2) il vaglia comprovante il pagamento della tassa prescritta, nelle forme stabilite nel precedente art. 35.

Il titolo di cui al n. 1, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, autenticata ed asseverata davanti ad autorità italiane.

Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l'atto di procura, o la lettera d'incarico, in debita forma.

Art. 59.

(*Art. 61 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

Sul registro dei brevetti, per ogni trascrizione, si deve indicare:

1) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione;

2) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonchè il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;

3) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.

Art. 60.

(*Art. 62 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

Gli atti e le sentenze, di cui all'art. 66 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, qualora si riferiscano a brevetti richiesti e non ancora concessi, sono trascritti nel registro delle domande, ma tale trascrizione deve essere ripetuta nel registro dei brevetti subito dopo la concessione del brevetto.

Art. 61.

(*Art. 63 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio* 1940, *n.* 244).

L'Ufficio centrale dei brevetti restituisce al richiedente un esemplare della domanda, con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione.

Gli atti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall'Ufficio stesso.

Art. 62.

(*Art. 64 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Le sentenze che pronunciano la nullità, o la decadenza, dei brevetti, pervenute all'Ufficio centrale in conformità dell'art. 80, ultimo comma, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, devono essere trascritte sul registro dei brevetti e di esse deve esser data notizia nel Bollettino.

Art. 63.

(*Art. 65 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme, e con le stesse modalità, stabilite per le domande di trascrizioni.

Le cancellazioni sono eseguite mediante annotazione a margine.

Art. 64.

(*Art. 66 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario convertire l'ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sarà fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia è stata concessa.

TITOLO VI.

PROCEDURA DI ESECUZIONE

Art. 65.

(*Art. 67 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Il pignoramento del brevetto per modello industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario.

L'atto deve contenere:

1) la dichiarazione di pignoramento del brevetto, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo, in corrispondenza delle risultanze del registro dei brevetti;

2) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva;

3) la somma per cui si procede all'esecuzione;

4) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore;

5) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.

Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del brevetto, anche per quanto riguarda gli eventuali frutti.

I frutti, maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del brevetto, si cumulano con il ricavato della vendita, ai fini della successiva attribuzione.

Art. 66.

(*Art. 68 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Si osservano, nei riguardi della notificazione dell'atto di pignoramento, le norme contenute nel Codice di procedura civile per la notificazione delle citazioni.

Se colui al quale l'atto di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nel Regno, nè abbia in questo eletto domicilio, la notificazione è eseguita presso l'Ufficio centrale dei brevetti.

In quest'ultimo caso, copia dell'atto è affissa nell'albo dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino.

Art. 67.

(*Art. 69 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

L'atto di pignoramento del brevetto deve essere trascritto entro otto giorni dalla notificazione e in difetto il pignoramento perde ogni efficacia.

Avvenuta la trascrizione dell'atto di pignoramento del brevetto, e finchè il pignoramento stesso spiega effetto, i pignoramenti, successivamente trascritti, importano opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore procedente.

Art. 68.

(*Art. 70 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

La vendita e l'aggiudicazione dei brevetti pignorati sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

Art. 69.

(*Art. 71 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

La vendita del brevetto non può farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento.

Un termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della vendita stessa.

Il pretore, per la vendita e l'aggiudicazione di brevetti, dispone le forme speciali che creda opportune nei singoli casi, provvedendo altresì per l'annunzio della vendita al pubblico, anche in deroga alle norme del Codice di procedura civile.

All'uopo, il pretore può stabilire che l'annunzio sia affisso nei locali del Consiglio e dell'Ufficio provinciale delle corporazioni, ed in quelli dell'Ufficio centrale dei brevetti, e pubblicato nel Bollettino dei brevetti.

Art. 70.

(*Art. 72 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del brevetto, giusta le risultanze del registro dei brevetti.

Art. 71.

(*Art. 73 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Il creditore istante, nell'esecuzione forzata su brevetti per modelli industriali, deve notificare, almeno dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari di diritti di garanzia, trascritti ai termini dell'art. 66 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, l'atto di pignoramento e il decreto di fissazione del giorno della vendita.

Questi ultimi creditori devono depositare, nella Cancelleria dell'autorità giudiziaria competente, a norma dell'articolo 71 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, le loro domande di collocazione, con i documenti giustificativi, entro quindici giorni dalla vendita.

Chiunque vi abbia interesse può esaminare dette domande e i documenti.

Art. 72.

(*Art. 74 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel secondo comma dell'articolo precedente, il pretore, su istanza di una delle parti, fissa l'udienza, nella quale proporrà lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e degli eventuali frutti.

Il pretore, nell'udienza, accertata l'osservanza delle disposizioni dell'articolo precedente, ove le parti non siansi

accordate sulla distribuzione del ricavato e dei frutti, procede alla graduazione fra i creditori ed alla distribuzione di tale ricavato e dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel Codice di procedura civile per l'esecuzione mobiliare; quando non sia competente per valore, rimette le parti a udienza fissa davanti il Tribunale civile.

I crediti con mora, eventuali o condizionati, divengono esigibili secondo le norme del Codice civile.

Art. 73.

(Art. 75 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

L'aggiudicatario del brevetto ha diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sul brevetto stesso, depositando, presso l'Ufficio centrale dei brevetti, copia del verbale di aggiudicazione e attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme, di cui al precedente art. 63, per la cancellazione delle trascrizioni.

Art. 74.

(Art. 76 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

I brevetti per modelli industriali, ancorchè in corso di concessione, possono essere oggetto di sequestro.

Alla procedura del sequestro, si applicano le disposizioni in materia di esecuzione forzata, stabilite nei precedenti articoli, e altresì quelle sul sequestro, stabilite dal Codice di procedura civile, in quanto non contrastino con le disposizioni degli articoli sopra richiamati.

Art. 75.

(Art. 77 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

Le controversie, in materia di esecuzione forzata e di sequestro di brevetti, si propongono avanti all'autorità giudiziaria dello Stato, competente a norma dell'art. 75 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

TITOLO VII

RICORSI E RELATIVA PROCEDURA

Art. 76.

(Art. 78 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

La Commissione dei ricorsi, di cui all'art. 71 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è assistita da una Segreteria, i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte.

I componenti la Segreteria anzidetta debbono essere scelti fra gli stessi funzionari dell'Ufficio centrale dei brevetti, di gruppo *A* e di grado non superiore al settimo, nè inferiore al nono.

Art. 77.

(Art. 79 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

I ricorsi in materia di brevetti per modelli industriali, nei casi corrispondenti a quelli previsti dal R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, per la materia dei brevetti d'invenzioni industriali, debbono essere o depositati presso gli Uffici di cui al precedente art. 2, o inviati direttamente, per raccomandata postale, alla Segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio centrale dei brevetti.

All'originale del ricorso devono essere unite tre copie in carta libera, salva tuttavia la facoltà della Segreteria della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.

Art. 78.

(Art. 80 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

Il presidente della Commissione, per ogni ricorso, nomina un relatore, e, ove trattisi di questioni di natura tecnica, può nominare anche uno o più relatori aggiunti, scelti fra i tecnici aggregati.

Art. 79.

(Art. 81 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

Le copie per le controparti, nei casi previsti all'art. 35, secondo comma, e all'art. 39 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono trasmesse alle medesime controparti in plico raccomandato, a cura della Segreteria della Commissione.

Il presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini, non superiori in ogni caso a novanta giorni, per la presentazione delle memorie e delle repliche delle controparti e per il deposito dei documenti relativi.

Si devono osservare, per la presentazione e la trasmissione di detti atti, le disposizioni del presente e dei precedenti articoli.

Art. 80.

(Art. 82 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

Scaduti i termini di cui all'articolo precedente, la Commissione può disporre i mezzi istruttori che crede opportuni, stabilendone le modalità.

Il presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria, può sentire le parti per eventuali chiarimenti.

Art. 81.

(Art. 83 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

Ove mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il presidente fissa la data per la discussione del ricorso dinanzi la Commissione.

Art. 82.

(Art. 84 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

Le sedute della Commissione non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri, aventi voto deliberativo.

Il direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti, o un funzionario dello stesso Ufficio da lui designato a rappresentarlo, prende parte alle sedute e fornisce alla Commissione tutte le notizie ed i documenti che possono occorrere.

Art. 83.

(Art. 85 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

Il ricorrente, che ne faccia domanda in tempo utile, comunque almeno tre giorni prima della discussione, ha diritto di essere ammesso ad esporre oralmente le sue ragioni, purchè si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per la discussione del ricorso che lo riguarda, comunicatigli tempestivamente dalla Segreteria della Commissione.

Il ricorrente può farsi assistere da un legale e anche da un tecnico.

Art. 84.

(Art. 86 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso.

Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso di richieste dei membri della Commissione, il direttore dell'Ufficio, o un funzionario dello stesso Ufficio da lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie e i documenti richiesti.

Art. 85.

(*Art. 87 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Ogni interessato, prima della chiusura della discussione del ricorso, può presentare alla Commissione memorie esplicative.

Se durante la discussione, emergono fatti nuovi, influenti sulla decisione, essi debbono essere contestati alle parti.

Art. 86.

(*Art. 88 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

La Commissione ha sempre facoltà di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni.

La Commissione stessa ha altresì facoltà, in ogni caso, di ordinare il differimento della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.

Art. 87.

(*Art. 89 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

La Commissione decide dopo che il ricorrente si è allontanato.

Il relatore, od un altro membro della Commissione, è incaricato di stendere la sentenza.

La sentenza è notificata, per raccomandata postale, a cura della Segreteria della Commissione, all'interessato, od al suo mandatario, se nominato, ed è pubblicata nel Bollettino dei brevetti, nella sola parte dispositiva, salva la facoltà della Commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente su detto Bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la pubblicazione non possa arrecare pregiudizio.

Il ricorrente può sempre ottenere copia delle sentenze, a sue spese, pagando le tasse di bollo e i diritti di segreteria.

Art. 88.

(*Art. 90 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Il Ministro per le corporazioni può sottoporre all'esame della Commissione, per sentire il suo parere, ogni questione di massima in materia di brevetti di modelli e ogni altra questione attinente alla materia.

Il presidente della Commissione stessa, oltre ai tecnici previsti dall'art. 71 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, può aggregare alla Commissione anche dei tecnici aggiunti.

TITOLO VIII

VISIONI E PUBBLICAZIONI

Art. 89.

(*Art. 91 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Il registro dei brevetti per modelli industriali, corrispondente a quello dei brevetti per invenzioni industriali, di cui all'art. 37 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, può essere consultato dal pubblico, dietro autorizzazione del direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti, in seguito a domanda, su carta bollata prescritta, e previo pagamento all'Ufficio stesso dei diritti di visione.

Il pubblico può anche consultare, nello stesso modo e previo pagamento dei diritti anzidetti, il registro delle domande.

Art. 90.

(*Art. 92 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

L'Ufficio tiene a disposizione del pubblico, salvo il differimento previsto nell'art. 38, ultimo comma, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e perchè possano essere consultati, la domanda e un esemplare sia delle tavole, con la riproduzione grafica dei modelli, o dei prodotti, o i campioni dei prodotti medesimi, sia dell'eventuale descrizione, allegati al brevetto, nonchè gli altri documenti relativi al brevetto stesso.

Anche per la consultazione di tali atti e documenti valgono le disposizioni dell'articolo precedente.

Il pubblico può pure consultare, nello stesso modo e previo pagamento all'Ufficio dei diritti di visione, le tavole e le eventuali descrizioni, relative ai brevetti stranieri, allegati alle domande nelle quali si sia rivendicata la priorità di depositi fatti all'estero, e anche gli atti di altre priorità.

Art. 91.

(*Art. 93 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Il direttore dell'Ufficio può consentire che si estragga copia delle domande, delle tavole, con la riproduzione grafica dei modelli, o dei prodotti, o i campioni dei prodotti medesimi, e altresì delle eventuali descrizioni, nonchè degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda su carta bollata prescritta, subordinatamente a quelle cautele che egli riterrà necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dell'esemplare a disposizione del pubblico.

Le copie, per le quali si chiede l'autenticazione di conformità all'esemplare a disposizione del pubblico, devono essere in regola con le tasse di bollo.

Il Ministero delle corporazioni può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio centrale dei brevetti, previo pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 92.

(*Art. 94 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Le copie e gli estratti del registro dei brevetti e i certificati relativi a notizie da estrarsi da altri registri, nonchè i duplicati degli originali dei brevetti, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio centrale dei brevetti, in seguito a istanza, redatta su carta bollata prescritta, nella quale sia indicato il numero del brevetto, del quale si chiede la copia o l'estratto, e previo pagamento, all'Ufficio stesso, dei diritti di segreteria, oltre la tassa stabilita nella tabella *A*, annessa al R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411.

Si devono osservare, per tali copie ed estratti, e per i certificati e i duplicati dei brevetti, le disposizioni della legge sul bollo.

Art. 93.

(*Art. 95 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

La certificazione di autenticità delle copie corrispondenti a quelle di cui all'art. 96 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è soggetta, oltre alla tassa stabilita nella tabella *A*, annessa al R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411, al pagamento dei diritti di segreteria, da corrispondersi all'Ufficio, per ogni foglio di carta bollata e per ogni tavola contenente la riproduzione grafica dei modelli, o dei prodotti, o i campioni dei prodotti stessi.

Art. 94.

(*Art. 96 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

La misura dei diritti previsti dal presente regolamento è stabilita con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze.

Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e per quelli di riproduzione fotografica, ai quali provveda l'Ufficio centrale dei brevetti.

Art. 95.

(Art. 97, comma primo, secondo e terzo, del regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

I brevetti concessi, distinti per classi di modelli, e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese nei brevetti e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione.

Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei modelli protetti da brevetto, sia gli indici alfabetici dei titolari dei brevetti concessi, e in esso potranno pure pubblicarsi gli schemi delle tavole.

Art. 96.

(Art. 36 e art. 97, comma ultimo, del regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

I fascicoli del Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, sono inviati gratuitamente agli Uffici provinciali delle corporazioni, oppure solamente a quei medesimi Uffici provinciali delle corporazioni presso i quali detti fascicoli potranno riuscire particolarmente utili, nonchè, agli enti indicati nell'elenco da compilarsi a cura del Ministero delle corporazioni.

Sono inviati anche, in scambio, agli Uffici dei brevetti di altri Stati.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI PEI TERRITORI ITALIANI D'OLTRE MARE

Art. 97.

(Art. 98 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

Le domande di brevetti per modelli industriali possono essere depositate anche in Libia, nell'Africa Orienale italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo.

Le attribuzioni affidate nel Regno agli Uffici provinciali delle corporazioni pel ricevimento di dette domande, sono deferite ai rispettivi Uffici dell'economia corporativa.

Art. 98.

(Art. 99 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

I diritti di bollo sulle domande, e sui documenti, depositati in Libia, nell'Africa Orientale italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, debbono essere corrisposti mediante applicazione di marche da bollo, nella misura dovuta per gli stessi atti nel Regno.

Art. 99.

(Art. 100 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

Gli Uffici dell'economia corporativa, di cui al precedente art. 97, entro cinque giorni dal ricevimento, debbono trasmettere, all'Ufficio centrale dei brevetti, presso il Ministero delle corporazioni, in plico postale raccomandato, tutte le domande ricevute ed i relativi documenti, insieme ad una copia del processo verbale, stesa su carta semplice.

Art. 100.

(Art. 101 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

I termini per rispondere agli inviti, di cui al precedente art. 31, possono variare da sessanta a centoventi giorni, in caso di domicilio o residenza dell'interessato nella Libia o nelle Isole italiane dell'Egeo, da centoventi a centottanta giorni, nel caso invece di domicilio o residenza nell'Africa Orientale italiana.

Il termine per la presentazione dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi è stabilito in sessanta giorni nel primo caso, in centoventi giorni nell'altro.

Art. 101.

(Art. 102 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244).

Le attribuzioni affidate nel Regno al presidente del Tribunale o al pretore, per l'esercizio di diritti nascenti dai brevetti di modelli industriali, sono esercitate, in Libia, nell'Africa Orientale italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, da magistrati investiti delle funzioni corrispondenti.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E VARIE

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 102.

Un complesso di modelli ornamentali costituisce un tutto omogeneo, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411, quando i singoli prodotti, pur avendo funzioni diverse, debbano essere utilizzati congiuntamente pel maggior rendimento del complesso stesso, a condizione che detti prodotti comportino la fabbricazione con la stessa materia e a condizione altresì che abbiano in comune le caratteristiche rivendicate, come disegno, sagoma, colori.

Questa disposizione si applica in ispecie ai complessi costituiti ad esempio dai servizi di posateria, dai servizi da caffè, dai mobili di uno stesso ambiente.

Art. 103.

Un complesso di modelli ornamentali costituisce analogamente una serie omogenea, ai sensi del richiamato art. 6, quando i singoli prodotti, aventi identica destinazione, pur non potendo essere utilizzati congiuntamente, abbiano in comune il disegno rivendicato, e in genere tutte le altre caratteristiche rivendicate, meno quella dei colori, a condizione che detti colori, nei singoli prodotti, varino solamente entro la stessa gamma e a condizione altresì che non risulti sostanzialmente variato l'effetto estetico complessivo dato dai colori stessi.

Questa disposizione si applica in ispecie ai complessi costituiti ad esempio dai tessuti.

Art. 104.

Un complesso di modelli ornamentali costituisce ugualmente una serie omogenea, ai sensi dello stesso art. 6, quando i singoli prodotti, aventi identica destinazione, pur non potendo essere utilizzati congiuntamente, abbiano in comune il colore o i colori rivendicati, e in generale tutte le altre caratteristiche rivendicate, meno quella del disegno, a condizione che detto disegno, nei singoli prodotti, varii solamente per le proporzioni delle sue parti, o per la ripetizione o la riduzione di determinate parti, e a condizione altresì che non risulti sostanzialmente variato l'effetto estetico complessivo dato dal disegno stesso.

Anche questa disposizione si applica in ispecie ai complessi costituiti ad esempio dai tessuti.

Art. 105.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 59, n. 3, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la nullità del brevetto per deficienze della documentazione, le indicazioni

necessarie a persona esperta per mettere in pratica il modello devono risultare concordemente dal titolo, dalle tavole, contenenti o la riproduzione grafica del modello, o la riproduzione grafica dei prodotti, o il campione dei prodotti stessi, di cui al precedente art. 4, n. 1, e dall'eventuale descrizione, presi nel loro complesso.

Art. 106.

Quando vengano depositate contemporaneamente, per lo stesso trovato, due domande di brevetto, una per invenzione e l'altra per modello d'utilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e quando altresì in ciascuna delle due domande sia fatta esplicita menzione del contemporaneo deposito dell'altra, è data facoltà al richiedente di documentare, nei modi prescritti, solamente la domanda di brevetto d'invenzione.

Le due domande debbono essere depositate presso lo stesso Ufficio e nello stesso giorno.

Art. 107.

Quando, nel caso considerato dall'articolo precedente, la domanda accolta sia quella di brevetto per modello di utilità, il richiedente ha diritto al rimborso delle tasse risultanti in eccedenza, non computata, nè conguagliata, l'eccedenza della tassa di domanda.

CAPO II.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 108.

(*Art. 103 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di stabilire, con proprio decreto, i modelli in conformità dei quali debbono essere redatte le domande, e gli altri atti, inerenti alla materia dei brevetti per modelli industriali.

In caso di domande, o di altri atti, non conformi ai modelli, di cui al precedente comma, gli interessati sono tenuti a provvedere alle necessarie integrazioni e precisazioni delle domande o degli atti stessi.

Art. 109.

(*Art. 104 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Gli enti organizzatori di esposizioni, ai fini della protezione temporanea dei modelli industriali, corrispondente a quella prevista dall'art. 8 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, debbono avanzare apposita domanda, nella carta bollata prescritta, al Ministero delle corporazioni, almeno tre mesi prima dell'apertura dell'esposizione.

Il decreto Ministeriale, che consente la protezione temporanea anzidetta, deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, prima che l'esposizione venga aperta e anche nel Bollettino dei brevetti.

Si può provvedere con una unica domanda e con un unico decreto alla protezione temporanea anzidetta sia delle invenzioni industriali, sia dei modelli industriali che figureranno in una stessa esposizione.

Art. 110.

(*Art. 106 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Sino a quando non siasi diversamente disposto, restano ferme, se non contrastino col R. decreto 25 agosto 1940, n. 1411, o col R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, o col presente regolamento, le disposizioni del R. decreto 23 ottobre 1884, n. 2730, e del decreto Ministeriale 8 maggio 1914, riguardanti il funzionamento, nei rapporti col pubblico, dell'Ufficio centrale dei brevetti.

In attesa del decreto Ministeriale di cui al precedente articolo 94, restano ferme, per i diritti di segreteria e per le tariffe dei lavori di copiatura e di riproduzione fotografica, le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 111.

(*Art. 107 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244*).

Dalla data stabilita nell'art. 2 del decreto di approvazione del presente regolamento, restano abrogate, quanto ai loro effetti in materia di brevetti per modelli industriali, i decreti di cui appresso:

1) il R. decreto 19 aprile 1906, n. 204, portante disposizioni per l'applicazione della legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e dei disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;

2) il R. decreto 4 gennaio 1914, n. 54, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 30 agosto 1868, n. 4578, concernente i disegni e modelli di fabbrica.

Sono altresì abrogati, dalla data e quanto agli effetti anzidetti:

1) il R. decreto 30 gennaio 1921, n. 120, che estende alla Tripolitania e alla Cirenaica le disposizioni vigenti nel Regno circa la protezione della proprietà industriale, letteraria ed artistica;

2) il R. decreto 7 marzo 1926, n. 555, portante attribuzioni alle Camere di commercio della Tripolitania e della Cirenaica in materia di disegni e modelli di fabbrica e di marchi internazionali.

Inoltre, resta abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione che sia contraria al presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

REGIO DECRETO 14 novembre 1941-XX, n. 1355.

Istituzione di un posto di prefetto di 1ª classe e di due posti di prefetto di 2ª classe nel ruolo organico dell'amministrazione civile dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il R. decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, relativo alla costituzione della provincia di Lubiana;

Visto il R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, relativo alla sistemazione dei territori che sono venuti a fare parte del Regno d'Italia;

Visto il R. decreto 7 giugno 1941-XIX, n. 453, riguardante le circoscrizioni territoriali delle provincie di Zara, Spalato e Cattaro;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La carica di Alto commissario della provincia di Lubiana è conferita con effetto dal giorno 3 maggio 1941-XIX ad un prefetto del Regno con le modalità previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291.

Art. 2.

Nella tabella *A* dell'allegato 1° alla legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721, sono aumentati:

un posto di prefetto di 1ª classe (grado 3°, gruppo *A*) con effetto dal giorno 3 maggio 1941-XIX e,

due posti di prefetto di 2ª classe (grado 4°, gruppo *A*) con effetto dal giorno 7 giugno 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, *foglio* 61. — MANCINI

REGIO DECRETO 31 ottobre 1941-XX, n. 1356.

Dichiarazione formale dei fini di due Confraternite in provincia di Enna.

N. 1356. R. decreto 31 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di due Confraternite in provincia di Enna.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX, n. 1357.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia di San Giorgio Martire, in Lovere (Bergamo), nella chiesa di Santa Maria Assunta, in Valvendra.

N. 1357. R. decreto 7 novembre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Brescia in data 3 giugno 1935-XIII, relativo al trasferimento della sede della parrocchia di San Giorgio Martire in Lovere (Bergamo) nella Chiesa di Santa Maria Assunta in Valvendra, situata nella stessa circoscrizione parrocchiale, assumendo la parrocchia il nuovo titolo di Santa Maria Assunta.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 20 novembre 1941-XX, n. 1358.

Modificazione dell'art. 6 dello statuto della « Fondazione Rolli », con sede presso la Regia università di Roma.

N. 1358. R. decreto 20 novembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene apportata una modifica all'art. 6 dello statuto della « Fondazione Rolli », con sede presso la Regia università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 20 novembre 1941-XX, n. 1359.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una eredità.

N. 1359. R. decreto 20 novembre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare la quota di eredità gravata dal vincolo di usufrutto, relitta in suo favore dalla signorina Gasperi Santa fu Francesco, con testamento olografo in data 27 febbreio 1935-XIII, depositato e pubblicato in atti del dottor Luigi Costanzi, notaio in Assisi, il 15 marzo 1941-XIX, repertorio n. 8683.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1941-XX

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 4 ottobre 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Seponi » intestato nel catasto del comune di Castelvolturno a Tafuri Assunta fu Raimondo vedova Adinolfi, al foglio di mappa 32, particella 7, per la superficie di Ha 1.72.55 è con l'imponibile di L. 207,06;

Il suddescritto fondo confina con la strada provinciale Capua-Castelvolturno, con le proprietà di Traetto Sebastiano ed altri, di Acconcia Amelia fu Angelo, della Parrocchia di S. Castrese di Castelvolturno, di Gagliardi Pietro di Vincenzo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 ottobre 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 5000 (cinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1941-XX
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 182.

(4984)

REGIO DECRETO 14 settembre 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pozzo d'Albero » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 25 aprile 1941 con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'articolo 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Pozzo d'Albero », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Troia in testa alla ditta Graziani Elvira, Angelina, Emilia ed Elisa sorelle fu Ruggiero, per 4/6; Rotondo Pietro fu Michele, per 1/6; Graziani Amalia, Francesca e Laura sorelle fu Giuseppe, per 1/6; alla partita 511, foglio di mappa 29, particelle 1, 2, 3, per la superficie di Ha. 59.15.67 e l'imponibile di lire 2622,79.

La suddetta proprietà confina: a nord, con terreni dei fratelli Carlo e Ferdinando D'Avalos; ad est, con terreni della signora De Biase Elisa; a sud, con terreni del signor La Salandra Claudio fu Antonio; ad ovest, con altri terreni dei fratelli Carlo e Ferdinando D'Avalos, da cui è separata, come quelli a nord, dal tratturo dell'Immacolata;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 7 giugno 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Pozzo d'Albero » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 130.000 (centotrentamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1941-XX
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 335.

(4948)

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Copacchia, Posta Rivolta e San Nicola » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 30 luglio 1941-XIX, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre IV, numero 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « Copacchia, Posta Rivolta e San Nicola » intestati nel catasto dei comuni di Foggia e di Troia a De Meis Nicola fu Marco, della superficie complessiva di Ha 831.38.59, imponibile Lit. 36.879,58 e precisamente:

a) in testa a De Meis Nicola fu Marco, nel catasto del comune di Foggia, partita 296, foglio di mappa 14, particella 7; foglio di mappa 189, particelle 9, 10, 11, 13; foglio di mappa 209, particella 21; foglio di mappa 211, particelle 6, 7, 8, 9, 10, 15; foglio di mappa 212, particelle 5, 6, 7, 8; foglio di mappa 213, particelle 1, 2, 3; foglio di mappa 217, particelle 1, 2, 3, 18; foglio di mappa 218, particelle 1, 2; foglio di mappa 219, particelle 1, 2, 3; per la superficie di Ha 751.02.91, imponibile Lit. 34.473,71;

b) in testa allo stesso De Meis Nicola fu Marco nel catasto del comune di Troia, partita 385, foglio di mappa 28, particella 3; foglio di mappa 30, particella 16; foglio di mappa 31, particelle 1, 11; par la superficie di Ha 80.35.68, imponibile Lit. 2405,87.

I terreni ricadenti nel comune di Troia (foglio di mappa 28, particella 3; foglio di mappa 30, particella 16; foglio di mappa 31, particelle 1, 11) e quelle ricadenti in comune di Foggia (foglio di mappa 14, particella 7; foglio di mappa 217, particelle 1, 2, 3, 18; foglio di mappa 218, particelle 1, 2; foglio di mappa 219, particelle 1, 2, 3) costituiscono un unico accorpamento confinante a nord est, con Di Biase Elia e Concetta; ad est, con Filippo Graziani; a sud, con Alfonso e Antonio Mandara; ad ovest, con strada provinciale Foggia-Ponte di Bovino e Istituto Principe di Napoli; a nord ovest, con l'Istituto Principe di Napoli, Carlo D'Avalos e altri. Gli altri terreni ricadenti in comune di Foggia (foglio di mappa 189, particelle 9, 10, 11, 13; foglio di mappa 209, particella 21; foglio di mappa 211, particelle 6, 7, 8, 9, 10, 15; foglio di mappa 212, particelle 5, 6, 7, 8; foglio di mappa 213, particelle 1, 2, 3) costituiscono un secondo accorpamento confinante a nord, con Ovile nazionale in Foggia, Saverio di Loreto e altri, Gio-Battista Statella e altri; a est, con Gio-Battista Statella e altri; a sud, con Gio-Battista Statella e torrente Cercaro; a sud ovest, con Michele e Pietro Santino, Antonio e Salvatore Menga;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata l'8 settembre 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « Copacchia, Posta Rivolta e San Nicola », sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di Lit. 2.000.000 (due milioni) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1941-XX
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 336.

(4947)

REGIO DECRETO 7 novembre 1941-XX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, del piroscafo « Principessa Mafalda ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 giugno 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10 Marina, foglio n. 3, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la legge 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo *Principessa Mafalda*, già iscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, è radiato da detto ruolo dalle ore 9 del 3 agosto 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1941-XX
Registro n. 16 Marina, foglio n. 236.

(4963)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 20 novembre 1941-XX.

Sostituzione di un membro del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda Ligniti Italiane.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI E PER LE FINANZE

Vista la legge 2 aprile 1940-XVIII, n. 257, con la quale è stata istituita l'Azienda Ligniti Italiane;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 15 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1940-XVIII, registro n. 13, foglio n. 187, con cui venne nominato il Consiglio di amministrazione dell'Azienda Ligniti Italiane per il quadriennio 1940-1943;

Considerato che in seguito alle dimissioni del consigliere dott. Alessandri Giovanni si rende necessaria la sua sostituzione nel Consiglio d'amministrazione dell'Azienda suddetta;

Su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Il prof. Augusto Stella è chiamato a far parte del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda Ligniti Italiane per il quadriennio 1940-43, in sostituzione del dott. Alessandri Giovanni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1941-XX

Il DUCE
MUSSOLINI

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4985)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 dicembre 1941-XX.

Sostituzione dei liquidatori della Cassa agraria di Lercara Friddi (Palermo), della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « Maria SS.ma della Rocca » di Alessandria della Rocca (Agrigento) e della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Lussinpiccolo (Pola).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione dei liquidatori della Cassa agraria di Lercara Friddi, con sede nel comune di Lercara Friddi (Palermo), della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « Maria SS.ma della Rocca » di Alessandria della Rocca, con sede nel comune di Alessandria della Rocca (Agrigento) e della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Lussinpiccolo, con sede nel comune di Lussinpiccolo (Pola), aziende le quali si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate, in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) Il dott. Nicolò Marsala di Giovanni, per la Cassa agraria di Lercara Friddi, con sede nel comune di Lercara Friddi (Palermo);

2) Il rag. Andrea Bruccoleri fu Andrea, per la Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « Maria SS.ma della Rocca » di Alessandria della Rocca, con sede nel comune di Alessandria della Rocca (Agrigento);

3) Il sig. Guglielmo Hajek fu Giulio per la Cassa rurale di prestiti e risparmio di Lussinpiccolo, con sede nel comune di Lussinpiccolo (Pola).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(4967)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 dicembre 1941-XX.

Sostituzione del liquidatore della Cooperativa di produzione e lavoro fra combattenti di Marianopoli (Caltanissetta) e dei sindaci della Cassa rurale di Dossena (Bergamo).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione del liquidatore della Cooperativa di produzione e lavoro fra combattenti di Marianopoli, con sede nel comune di Marianopoli (Caltanissetta), richiamato alle armi e dei sindaci della Cassa rurale di Dossena, con sede nel comune di Dossena (Bergamo), aziende le quali si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

L'avv. Ferdinando Fiandaca di Angelo è nominato liquidatore della Cooperativa di produzione e lavoro fra combattenti di Marianopoli, avente sede nel comune di Marianopoli (Caltanissetta), in sostituzione dell'attuale liquidatore ed i signori cav. geom. Giovanni Maria Omacini di Giuseppe, Francesco Groppelli di Antonio e Giovanni Giupponi di Giuseppe sono nominati sindaci della Cassa rurale di Dossena, avente sede nel comune di Dossena (Bergamo), in sostituzione degli attuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(4968)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 dicembre 1941-XX.

Approvazione del nuovo testo degli statuti dei Monti di credito su pegno di Busseto (Parma), Caltagirone (Catania), Cesena (Forlì), Piedimonte d'Alife (Benevento) e Tortona (Alessandria).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 4 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Vedute le deliberazioni dei Consigli di amministrazione dei Monti di credito su pegno di Busseto (Parma) in data 6 settembre 1940-XVIII e 17 giugno 1941-XIX; di Caltagirone (Catania) in data 12 settembre 1941-XIX; di Cesena (Forlì) in data 12 agosto 1941-XIX; di Piedimonte d'Alife

Benevento) in data 26 novembre 1940-XIX e 11 luglio 1941-XIX; e di Tortona (Alessandria) in data 20 giugno 1941-XIX e 30 agosto 1941-XIX;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato il nuovo testo, allegato al presente decreto, degli statuti dei sottoelencati Monti di credito su pegno di 2ª categoria:

1) Monte di credito su pegno di Busseto (Parma);
2) Monte di credito su pegno di Caltagirone (Catania);
3) Monte di credito su pegno di Cesena (Forlì);
4) Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife (Benevento);
5) Monte di credito su pegno di Tortona (Alessandria).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(4964)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 dicembre 1941-XX.

Approvazione dello statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza (Ravenna).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza, approvato con R. decreto in data 14 gennaio 1932-X, n. 36;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'azienda predetta in data 14 luglio 1941-XIX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Monte di credito su pegno e Cassa di risparmio di Faenza, con sede in Faenza, allegato al presente decreto, composto di n. 76 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(4966)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 16 dicembre 1941-XX.

Approvazione dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, approvato con proprio decreto in data 22 agosto 1938-XVI;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta in data 22 settembre 1941-XIX;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' approvato lo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, allegato al presente decreto, composto di n. 54 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

MUSSOLINI

(4965)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX.

Inquadramento sindacale dei produttori-esattori dipendenti da Case librarie.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale dei produttori-esattori dipendenti da Case editrici librarie;

Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1935, in virtù del quale sono considerati agenti di commercio, rappresentati dalla Confederazione dei commercianti, coloro che anche senza dipendenti da una o più ditte sono stabilmente incaricati di promuovere, mercè esercizio in proprio, la conclusione di contratti in una determinata zona, mentre sono attribuiti alla Confederazione dei lavoratori del commercio coloro che al servizio di una o più ditte attendono stabilmente a promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;

Visto il R. decreto 27 novembre 1939, n. 1720, col quale è stata data facoltà al Ministero delle corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e il R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

Decreta:

I produttori-esattori dipendenti da Case librarie, da queste incaricati stabilmente di provvedere al collocamento di libri e pubblicazioni nonchè di procedere all'esazione di rate per il pagamento di libri, quand'anche da altri collocati, sono compresi nella categoria attribuita alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio dal 2° comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 10 luglio 1935, regolante l'inquadramento sindacale degli agenti di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: CIANETTI

(4986)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1941-XX.
Riconoscimento del naturale interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, dell'isola Palmaria e delle minori del Tino e del Tinetto.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento 3 giugno 1940-XVIII, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Letti i verbali della Commissione provinciale di La Spezia per la tutela delle bellezze naturali che nelle adunanze del 18 dicembre 1940 e 14 gennaio 1941, ha esaminato, per incarico del Ministero, le questioni relative alla disciplina dello sfruttamento delle cave esercitate nell'isola Palmaria;

Considerato che la Commissione provinciale stessa ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'isola Palmaria con le due minori del Tino e del Tinetto, suggerendo delle norme per la disciplina delle cave sopraccennate;

Riconosciuto che le Isole predette, unitamente al promontorio di Portovenere, racchiudono ed inquadrano il golfo di La Spezia in uno scenario di cospicua bellezza, costituendo un quadro naturale che merita di essere tutelato;

Considerato infine che l'elenco delle località di cui sopra è stato pubblicato, ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi sull'albo del comune di Portovenere senza che sia stata prodotta alcuna apposizione da parte di chicchessia;

Decreta:

L'isola Palmaria e le minori del Tino e del Tinetto, con il promontorio di Portovenere, hanno naturale interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa; pertanto, per l'esercizio delle cave esistenti nelle zone indicate nella planimetria allegata ai verbali della Commissione provinciale, debbono osservarsi le norme enunciate nei verbali stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, insieme con l'elenco della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di La Spezia.

Una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto verrà trasmessa, a mezzo della Regia soprintendenza ai monumenti di Genova, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, al comune di Portovenere.

La predetta Sovrintendenza è incaricata di comunicare al Ministero la data dell'effettiva affissione del numero della *Gazzetta Ufficiale* nell'albo del Comune interessato.

Roma, addì 13 dicembre 1941-XX

Il Ministro: BOTTAI

VERBALE N. 1.
(Adunanza del 18 dicembre 1940-XIX)

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche

L'anno millenovecentoquaranta, decimo nono fascista, addì 18 del mese di dicembre, nella sala delle riunioni del palazzo provinciale si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali costituita a sensi dell'art. 2, cap. 2, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed art. 1 del relativo regolamento, con decreto Ministeriale 7 agosto 1940.

Sono presenti:
1) Eccellenza mons. Costantini vescovo di Luni - presidente;
2) Arch. Ceschi soprintendente ai monumenti - vice-presidente;
3) Comm. Formentini - in rappresentanza presidente Ente provinciale del Turismo;
4) Arch. Rossi Oreste - rappresentante professionisti e artisti;
5) Conte Picedi Benettini Mariano - rappresentante Confederazione agricoltori;
6) Avv. Rossi Luigi - rappresentante Confederazione industriali.

Sono presenti inoltre, in seguito a regolare invito ai sensi del capoverso 4 dell'art. 2 citato, il cent. ing. Romiti Giorgio rappresentante della Milizia nazionale forestale ed il podestà di Portovenere sig. rag. Osvaldo Faggioni.

Funge da segretario il dott. Musesti Giovanni dell'Amministrazione provinciale.

Il presidente, dopo aver invitato la Commissione, riunitasi per la prima volta, ad elevare il proprio riconoscente pensiero ai valorosi combattenti che sui fronti mediterranei danno, col loro sangue e con il loro sacrificio, luminosa conferma del valore guerriero e delle doti morali del popolo italiano, lumeggia brevemente le nuove disposizioni legislative che costituiscono la base del lavoro della Commissione e dichiara valida e legale l'adunanza e passa alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno:

OGGETTO N. 1. — *Portonevere Isola Palmaria*

La Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche,

Unanime:

1) Constata la grande importanza panoramica dell'isola Palmaria che unitamente alle minori del Tino e del Tinetto ed al promontorio di Portovenere racchiude ed inquadra il golfo de La Spezia in uno scenario di cospicua bellezza naturale e propone che tutta l'isola Palmaria e diacenti del Tino e del Tinetto siano iscritte nell'elenco delle località di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1934, n. 1497.

2) Constatato che le Isole predette costituiscono una fonte insopprimibile per l'industria estrattiva del marmo portoro, industria di grande importanza economica non solo dal punto di vista strettamente regionale ma anche nazionale, propone che tutte le cave attualmente esistenti possano continuare ad essere esercite, escluse quelle direttamente prospicienti la baia di Portovenere.

OGGETTO N. 2. — *Cava « Carlo Alberto » - Domanda della ditta esercente.*

Il soprintendente dà comunicazione dei precedenti della pratica che hanno da tempo richiamata l'attenzione degli organi governativi sui problemi riferentisi alla tutela panoramica dell'Isola.

In particolare dà lettura della relazione 21 luglio 1934 dei membri del Consiglio superiore delle belle arti prof. Giovannoni e prof. Del Debbio che affermavano l'insigne bellezza naturale dell'isola Palmaria e proponevano di limitare a tre anni da allora l'esercizio della cava in questione.

Il soprintendente comunica come, per varie ragioni, il termine fissato sia stato prorogato di anno in anno al 31 dicembre 1940.

Inoltre dà relazione della pratica intercorsa col Comando della Milizia forestale per un graduale rimboschimento della zona interessata, informando che dopo un primo tentativo non è stato realizzato alcun risultato tangibile.

La Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

intesa la relazione del vice presidente ed esaminata la domanda formale in bollo che la ditta Ceretti Pietro ha inoltrato in data 30 settembre 1940-XVIII al Ministero dell'educazione nazionale, diretta ad ottenere la possibilità di un ulteriore sfruttamento della cava denominata « Carlo Alberto » prospiciente la baia di Portovenere, aderendo al già espresso parere della Commissione ministeriale Giovannoni-Del Debbio in data 21 dicembre 1934, e confermando quindi la necessità di limitare l'esercizio della cava stessa nell'estensione della zona da sfruttare ed in limiti di tempo tali da non permettere un maggiore deturpamento della località dal punto di vista panoramico;

Unanime

propone di concedere alla ditta esercente la cava, un periodo di sfruttamento non superiore ai cinque anni rimandando ad un sopraluogo da effettuarsi dalla Commissione la determinazione di condizioni più precise.

Il sopraluogo viene fissato per il giorno 14 del mese di gennaio 1941.

Il presidente: GIOVANNONI COSTANTINI

VERBALE N. 2.

(Adunanza del 14 gennaio 1941-XIX)

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche

L'anno millenovecentoquarantuno, decimo nono fascista, addì quattordici del mese di gennaio, nella sala delle riunioni del palazzo provinciale si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, a seguito di regolare invito sono presenti:

1) Eccellenza mons. Costantini vescovo di Luni - presidente;
2) Arch. Ceschi soprintendente ai monumenti - vice-presidente;
3) Arch. Rossi Oreste - rappresentante professionisti e artisti;
4) Avv. Rossi Luigi - rappresentante Confederazione industriali.

Sono presenti i membri aggregati;

Cent. ing. Romiti Giorgio - comandante della centuria M.N.F. di La Spezia;

Dott. rag. Osvaldo Faggioni - podestà di Portovenere.

Il presidente dichiara valida l'adunanza e la Commissione precede al sopraluogo deciso nella precedente adunanza del 18 luglio 1940.

L'esame sul posto conferma la grave deturpazione recata alle bellezze naturali dell'Isola dalla cava denominata « Carlo Alberto » per la sua vastità ed in rapporto alla sua posizione nei confronti dell'antistante paese di Portovenere, posto di grande interesse panoramico e turistico.

La Commissione constata che i lavori di sfruttamento della cava sono in corso e si preoccupa dell'ulteriore aggravamento al danno panoramico che deriverebbe da un non coordinato proseguimento dei lavori di sbancamento.

Viene subito nella determinazione di limitare per quanto possibile il futuro deturpamento, prendendo in considerazione un parziale sfruttamento della cava con la necessità di rinverdire buona parte della zona.

Fermo restando il termine stabilito nella precedente seduta in considerazione degli interessi dell'impresa e del carattere di pubblica utilità dei lavori portuali, ai quali la cava fornisce il necessario materiale, la Commissione sentito il parere del com. centuria della M.N.F. di La Spezia, stabilisce di proporre di limitare l'esercizio della cava soltanto sulla zona centrale di essa dove non sarebbe possibile alcuna opera di rimboschimento.

Nelle due porzioni laterali della cava che dovrebbero cessare dall'essere sfruttate, la ditta interessata dovrà provvedere a suo carico al rimboschimento sotto la direzione del Comando della Milizia nazionale forestale di La Spezia.

Il podestà di Portovenere si assume l'incarico di far procedere ad un rilievo della zona nel quale siano delineate con esattezza le zone di cui sopra, rilievo che farà parte del parere della Commissione da trasmettersi al Ministero dell'educazione nazionale per i provvedimenti di legge.

La Commissione, effettuato il sopraluogo prosegue i suoi lavori nella sede dell'Amministrazione provinciale compilando il seguente parere sulla particolare questione all'ordine del giorno.

OGGETTO: *Istanza ditta Pietro Ceretti per esercizio cava « Carlo Alberto ».*

La Commissione provinciale di La Spezia per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

esaminata la formale domanda in bollo che la ditta Ceretti Pietro ha inoltrato in data 30 settembre 1940-XVIII al Ministero dell'educazione nazionale, diretta ad ottenere la possibilità di un ulteriore sfruttamento della cava denominata « Carlo Alberto » prospiciente la baia di Portovenere, aderendo al già espresso parere della Commissione ministeriale Giovannoni-Del Debbio in data 21 dicembre 1934 e confermando quindi la necessità di limitare l'esercizio della cava stessa nell'estensione della zona da sfruttare ed in limiti di tempo tali da non permettere un maggiore deturpamento della località dal punto di vista panoramico;

Unanime

propone di concedere alla ditta Pietro Ceretti un periodo di sfruttamento della cava denominata « Carlo Alberto » non superiore ai cinque anni limitando l'esercizio della cava stessa soltanto alla zona centrale di essa, come risulta dalla planimetria allegata *sub A*).

Propone inoltre che la ditta Ceretti debba sottostare alle seguenti condizioni:

a) la zona centrale di cui si concede l'esercizio non potrà in ogni caso addentrarsi nella collina per una profondità superiore ai m. 10 dal ciglio attuale della cava;

b) che nelle due zone laterali la ditta s'impegni a procedere a proprie cure e spese nel primo anno all'opera di rimboschimento secondo le prescrizioni della M.N.F. in modo da poter nei successivi anni di esercizio della cava provvedere ai necessari risarcimenti.

Durante il secondo anno di esercizio il Ministero dell'educazione nazionale potrà revocare la concessione qualora su controllo degli organi competenti, la ditta non risultasse adempiere agli obblighi sopracitati.

Il presidente: GIOVANNONI COSTANTINI

(4970)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1941-XX.

Varianti al decreto Ministeriale 20 novembre 1941-XX relativo alla costituzione della Deputazione della Borsa valori di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il precedente suo decreto in data 20 novembre 1941-XX col quale sono stati nominati i componenti le Deputazioni delle varie Borse valori per l'anno XX;

Ritenuta l'opportunità di provvedere per la Borsa di Firenze anche alla nomina di un deputato governativo supplente;

Decreta:

A modifica del suindicato decreto, per la Deputazione della Borsa valori di Firenze, sono nominati delegati governativi il cav. Giovanni Gargani, quale deputato effettivo e il cav. Giuseppe Tognacci, quale deputato supplente.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

Il Ministro: DI REVEL

(4971)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1941-XX.

Cessazione del sig. Francesco Pessana dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1940, n. 4071, col quale il sig. Francesco Pessana fu nominato rappresentante alle grida del sig. Ilotte Mario, agente di cambio presso la Borsa di Torino;

Visto l'atto notarile relativo alla revoca del mandato come sopra conferito;

Decreta:

Il sig. Francesco Pessana cessa dall'incarico di rappresentante dell'agente di cambio presso la Borsa di Torino sig. Ilotte Mario.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

(4949) *Il Ministro*: Di Revel

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1941-XX.

Nomina del sig. Carlo Prinetti a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Luigi Comi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Carlo Prinetti di Pietro;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Carlo Prinetti di Pietro è nominato rappresentante del sig. Luigi Comi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 15 dicembre 1941-XX

(4950) *Il Ministro*: Di Revel

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, con lettera in data 19 corrente, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1249, recante provvedimenti diretti ad incoraggiare la produzione del grano, della segale e dell'orzo.

(4987)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Avviso-diffida

L'Amministrazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni considera come mandate in omaggio quelle pubblicazioni periodiche, che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca e agli altri Uffici, delle quali non sia stata espressamente richiesta o rinnovata la associazione.

La stessa avvertenza vale per le pubblicazioni periodiche spedite ai Consiglieri nazionali.

(4988)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 19196 del 30 agosto 1941-XIX, il sig. Arias Paolo Enrico fu Paolo Emanuele e fu Borsotti Giuseppa, nato a Verona il 25 marzo 1887, residente a Bolsena (Viterbo), è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Arias » con quello « Borsotti » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa ai figli Augusto, Vittorio Emanuele, Maria e Franco Arias di Paolo Enrico e di Vannini Clementina, nati a Bolsena, rispettivamente, il 2 luglio 1912; il 27 maggio 1915; l'11 aprile 1917; il 17 luglio 1923.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4953)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 19579 del 30 agosto 1941-XIX, il sig. Lombroso Giorgio fu Umberto e di Carancini Bianca, nato a Roma il 28 luglio 1894, residente a Torino, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Lombroso » con quello « Carancini » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4954)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 19511 dell'8 novembre 1941-XX, i sigg. Camerini Giulio e Lia fu Giacomo e di Vidali Caterina, nati a Trieste il 15 ottobre 1913 e il 27 settembre 1912, residenti a Milano, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome « Camerini » con quello « Vidali » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4955)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 20876 del 30 agosto 1941-XIX, la signora Finzi Norina di Felice e di Focci Pia, nata a Castelli Calepio il 13 settembre 1906, residente a Cireglio (frazione di Pistoia), è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Finzi » con quello « Focci » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4956)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 4578 del 30 agosto 1941-XIX, i signori Levi Herta e Gualtiero di Maurizio e fu Gabler Giuseppina, nati a Laurana il 21 maggio 1913 e il 4 ottobre 1915, residenti a Laurana, sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello « Gabler » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4974)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 21412 del 5 novembre 1941-XX, il signor Segrè Salvatore fu Silvio e di De Lindegg Maria, nato a Trieste il 26 gennaio 1899, residente a Trieste, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Segrè » con quello « De Lindegg » ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4975)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'avviso-diffida n. 92 per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 in data 12 dicembre 1941-XX — il numero *741158* riferibile alla quietanza intestata a Ciancarmela Ersilia fu Luigi, va rettificato in *741258*.

(4952)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I^a - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 15 dicembre 1941-XX - N. 247

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,10	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380.23
Portogallo (scudo)	0,7820	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	—	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	79,70
Id. 3,50 % (1902)	76,80
Id. 3 % lordo	52,675
Id. 5 % (1935)	95,15
Redimibile 3,50 % (1934)	74,975
Id. 5 % (1936)	96,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94,975
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,975
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,375
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,70
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)	97,775
Id. Id. Id. 5 % Id. (1950)	97,475

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Littoria e nomina del commissario straordinario.

Con R. decreto 14 novembre 1941-XX, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre detto, registro 28 Lavori pubblici, foglio n. 291, è stato sciolto il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Littoria e nominato il commissario straordinario.

(4957)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica « Rio Avigo », in comune di Manerba, in provincia di Brescia

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 22 novembre 1941-XX, n. 5420 è stato approvato, a termini del decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica « Rio Avigo », con sede in Manerba, provincia di Brescia.

(4972)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Foiano Valfortore (Benevento), Santa Maria Imbaro (Chieti) e Altofonte (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636 e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario dal Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Palermo;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Il signor Catello Ziccardi fu Urbano, per la Cassa comunale di credito agrario di Foiano Valfortore (Benevento);

Il signor Nicola Di Rado fu Nicola, per la Cassa comunale di credito agrario di Santa Maria Imbaro (Chieti);

Il signor Giovanni Vassallo fu Nicolò, per la Cassa comunale di credito agrario di Altofonte (Palermo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 dicembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(4941)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Monsampietrangeli (Ascoli Piceno), Montecastrilli (Terni), Pergola (Pesaro) e di Umbertide (Perugia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Il signor Antonio Vecchioni fu Luigi, per la Cassa comunale di credito agrario di Monsampietrangeli (Ascoli Piceno);
Il signor Guido Guazzaroni fu Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Montecastrilli (Terni);
Tittoni per. agr. Raffaele fu Emidio, per la Cassa comunale di credito agrario di Pergola (Pesaro);
Il dott. Gio. Battista Gnoni fu Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Umbertide (Perugia).
Il presente provvedimento sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 dicembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(4910)

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » di Collesano, in liquidazione, con sede in Collesano (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 marzo 1937-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » di Collesano, con sede nel comune di Collesano (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;
Veduti i propri provvedimenti in data 26 giugno 1939-XVII, 8 maggio 1941-XIX e 11 luglio 1941-XIX con i quali rispettivamente i signori Rosario Traina, dott. Giacinto Sciarrino, Giuseppe Ilardi Dispenza sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;
Considerato che il predetto dott. Sciarrino ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;
Considerata l'opportunità di sostituire anche gli altri due membri, signori Traina e Ilardi Dispenza;

Dispone:

I signori dott. Francesco Paolo Scorsone di Serafino, dott. Filippo Giganti di Giuseppe e avv. Antonio Gaspare Rubino di Stefano sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » di Collesano, in liquidazione, avente sede nel comune di Collesano (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione degli attuali componenti il Comitato stesso.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(4973)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina nei Corpi dello Stato Maggiore, del Genio navale, delle Armi navali, del Genio navale (D. M.), di Commissariato delle Capitanerie di porto e del C.R.E.M.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina nei Corpi dello Stato Maggiore, del Genio navale, delle Armi navali, del Genio navale (D M). di Commissariato delle Capitanerie di porto e del C.R.E.M.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° dicembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

Notificazione di concorso per titoli per la nomina ad ufficiale di complemento in vari corpi della Regia marina.

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per la nomina dei seguenti ufficiali di complemento della Regia marina:

Tenenti di Vascello	25
Sottotenenti di Vascello	50
Guardiamarina	50
Capitani del Genio navale	25
Tenenti del Genio navale	40
Sottotenenti del Genio navale	40
Capitani delle Armi navali	30
Tenenti delle Armi navali	60
Capitani del Genio navale (D. M.)	30
Tenenti del Genio navale (D. M.)	40
Sottotenenti del Genio navale (D. M.)	25
Capitani commissari	30
Tenenti commissari / Sottotenenti commissari	50
Capitani di Porto	10
Tenenti di Porto	10
Sottotenenti di Porto	10
Sottotenenti del C.R.E.M.	15

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, i cittadini italiani di razza non ebraica, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalle norme sugli ufficiali di complemento della R. Marina, che si riportano allegate alla presente notificazione, e non abbiano oltrepassato i limiti di età di cui all'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, che si riporta pure allegato alla presente notificazione.
Possono inoltre parteciparvi i cittadini Albanesi sempre che siano in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 3.

I concorrenti dovranno specificare nella domanda il grado cui aspirano.
Qualora i concorrenti aspirino alla nomina alternativamente in più Corpi dovranno produrre domande separate per ogni Corpo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 6, con l'indicazione del domicilio del concorrente, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei Servizi militari - Divisione stato giuridico) non oltre il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I candidati i quali prestino servizio militare potranno però entro il termine suddetto presentare la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti entro il 30° giorno successivo a quello della scadenza.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti:

1) estratto del registro degli atti di nascita (escluso il certificato) in carta da bollo da L. 8 debitamente legalizzato (di data non anteriore al 10 marzo 1940).

2) certificato di buona condotta in carta da bollo di L. 4 vistato dal Prefetto, e debitamente legalizzato;

3) certificato di cittadinanza italiana od albanese (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli) in carta da bollo di L. 4 debitamente legalizzato;

4) certificato del casellario giudiziale in carta da bollo di L. 12 debitamente legalizzato;

5) documento comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di Combattimento.

I cittadini italiani residenti all'estero e i non regnicoli dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero. Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, dev'essere rilasciato direttamente dalla segretaria generale dei Fasci italiani all'estero o da uno degli ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero;

6) certificato di esito di leva. Se il candidato ha già prestato o presta servizio militare deve invece esibire l'estratto matricolare;

7) fotografia a capo scoperto applicata su carta bollata da L. 6, con firma autenticata da R. notaio debitamente legalizzata;

8) titoli di studio originali o in copia autentica su carta da bollo di L. 8, debitamente legalizzata. I concorrenti potranno aggiungere altri titoli di carriera, professionali e scientifici eventualmente posseduti.

I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore a quela della pubblicazione della presente notificazione. Sono dispensati dal produrre tali documenti i candidati che siano ufficiali in congedo, in servizio temporaneo o ufficiali della M.V.S.N. in servizio effettivo permanente o impiegati dello Stato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Non saranno prese in considerazione le domande di nomina ad ufficiale di complemento, presentate prima della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine oltre quello indicato nel 1° comma per la regolarizzazione dei documenti formalmente imperfetti. Quest' ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio dell'esame delle domande da parte della Commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 5.

L'ammissione al concorso dei candidati iscritti nella leva di terra o acquisiti al Regio esercito o alla Regia aeronautica è subordinata al nulla osta del competente Ministero.

Art. 6.

Il Ministro si riserva la facoltà di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 7.

L'idoneità fisica sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti presso il Ministero della marina o presso Autorità periferiche della Regia marina all'uopo delegate.

Roma, addì 1° dicembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: RICCARDI

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, approvato con R. decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni.

I.

(Art. 6° della legge).

Per conseguire la nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina sono necessarie le seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano, e per gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana essere esenti da ogni obbligo di servizio militare nello Stato donde provengono;

b) aver compiuto il 18° anno di età, ma non aver superata l'età stabilita dalla legge sullo stato degli ufficiali per la cessazione dalla categoria degli ufficiali di complemento, avuto riguardo al grado da conferirsi;

c) essere in condizioni sociali e morali compatibili col grado di ufficiale, a giudizio insindacabile del Ministero;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo;

e) gli italiani non regnicoli possono conseguire la nomina ad ufficiale di complemento in base alle norme del presente testo unico.

Sulla equipollenza dei titoli di studio non conseguiti nelle scuole del Regno giudicherà, in modo insindacabile, il Ministro per la marina.

II.

(Art. 7° della legge).

La nomina ad ufficiale di complemento della Regia marina potrà non essere concessa a quei cittadini che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal presente testo unico, non abbiano a suo tempo compiuto sotto le armi la ferma ordinaria di leva.

III.

(Art. 8° della legge).

Ufficiali di Stato Maggiore.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di Stato Maggiore di complemento i cittadini italiani che abbiano conseguito la patente di capitano di lungo corso.

(*Omissis*).

Per la nomina a tenente di vascello i concorrenti debbono aver compiuto sei anni di imbarco, di cui almeno due in comando di piroscafi, ovvero tre in comando di navi a vela in viaggio di lungo corso, oppure 10 anni di imbarco, di cui almeno due come comandante in 2ª (primo ufficiale) su piroscafi.

Per la nomina a sottotenente di vascello i concorrenti debbono aver compiuto almeno quattro anni di imbarco come ufficiali in comando di guardia su piroscafi, ovvero su velieri in viaggio di lungo corso.

Per la nomina a guardiamarina i concorrenti debbono aver compiuto almeno due anni di imbarco come ufficiali in servizio di guardia su piroscafi.

A raggiungere i periodi di servizio previsti dal presente articolo, saranno computati il comando e l'imbarco in servizio di guardia compiuti su Regie navi, escluse quelle d'uso locale.

Il possesso del diploma di capitano superiore di lungo corso sarà tenuto dalla Commissione d'avanzamento in particolare conto nello stabilire la graduatoria di cui all'articolo 3 del presente testo unico.

IV.

(Art. 9° della legge).

Ufficiali del Genio navale.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento del Genio navale i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in ingegneria navale e meccanica o quella in ingegneria industriale nel ramo meccanica od elettrotecnica.

(*Omissis*).

Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti devono avere almeno, rispettivamente, 12 e 5 anni di esercizio professionale; per la nomina a sottotenente essi devono avere superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

V.

(Art. 11° della legge).

Ufficiali delle Armi navali.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento delle Armi navali i cittadini che abbiano conseguito una delle seguenti lauree:

ingegneria industriale nei rami di meccanica - chimica o di elettrotecnica;
chimica pura;
chimica industriale;
fisica;
matematica e fisica.

(Omissis).

Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti debbono avere rispettivamente almeno 12 e 5 anni di esercizio professionale; per la nomina a sottotenente essi debbono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

VI.

(Art. 10 della legge e successive modificazioni).

Ufficiali del Genio navale D. M.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale del Genio navale di complemento D. M. i cittadini italiani che abbiano conseguito la patente di macchinista navale in 1ª.

(Omissis).

Per la nomina a capitano i concorrenti devono aver compiuto sette anni di imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali almeno tre in servizio di capo guardia in macchina su piroscafi e due come direttore di macchina.

Per la nomina a tenente e sottotenente i concorrenti devono aver compiuto, rispettivamente, quattro e tre anni di imbarco come ufficiali macchinisti mercantili, dei quali almeno uno in servizio di capo guardia in macchina su piroscafi.

Per il conferimento dei gradi di ufficiale inferiore il servizio di macchina deve essere compiuto in navigazione almeno di gran cabotaggio.

La direzione ed il servizio di capo guardia in macchina, compiuti su Regie navi, escluse quelle di uso locale, sono computati agli effetti del raggiungimento dei periodi di servizio previsti dal presente articolo.

Il servizio di macchina compiuto su piroscafi o rimorchiatori in servizio di porto, o su navi a vapore per le quali non sia obbligatoria, a norma di legge, la presenza di un macchinista in 1ª, non è valido agli effetti del conferimento delle nomine sopra indicate.

L'aver frequentato, con esito favorevole, la sezione per il perfezionamento dei Macchinisti navali del Regio Istituto superiore navale di Napoli sarà tenuto in particolare conto dalla Commissione di avanzamento nello stabilire la graduatoria di cui all'art. 3.

VII.

(Art. 14° della legge).

Ufficiali commissari.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale commissario di complemento i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza od in scienze economiche e marittime o economiche e commerciali od in scienze sociali.

(Omissis).

Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti devono contare rispettivamente almeno 12 e 5 anni di esercizio professionale presso pubbliche Amministrazioni od in Amministrazioni private di notevole importanza; per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

VIII.

(Art. 15° della legge).

Ufficiali di porto.

Possono concorrere alla nomina ad ufficiale di complemento nel Corpo delle Capitanerie di porto i cittadini italiani che abbiano conseguito una delle seguenti lauree:

giurisprudenza;
ingegneria;
scienze matematiche e fisiche;
scienze nautiche;
scienze economiche e marittime;
scienze economiche e commerciali o titolo equipollente rilasciato da Istituto equiparato;
o la patente di capitano di lungo corso.

(Omissis).

Per la nomina a capitano ed a tenente i concorrenti devono contare rispettivamente almeno 12 e 5 anni di esercizio professionale presso società od aziende di navigazione od aziende di pesca marittima di notevole importanza, od in reparti amministrativi di cantieri navali importanti, ovvero in uffici pubblici attinenti alla navigazione ed ai servizi della marina mercantile. Per la nomina a sottotenente essi devono aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale.

N.B. — I titoli di studio richiesti per la nomina ad ufficiale commissario e di porto di complemento sono quelli indicati dagli articoli 14 e 15 della legge nonchè dal R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni.

IX.

(Art. 15-*bis* della legge).

Ufficiali del C.R.E.M.

(Omissis):

« Possono concorrere alla nomina a Sottotenente del C.R.E.M. di complemento i sottufficiali, sottocapi e comuni del C.R.E.M. in congedo che siano almeno in possesso di un diploma di scuola media superiore, non previsto nei precedenti articoli 8 a 15 ».

N.B. — A termini dell'art. 8 della legge 23 maggio 1940, n. 649, sono esclusi dal concorso per la nomina a Sottotenente del C.R.E.M. di complemento i militari in possesso di laurea prevista dagli articoli 8 a 15 del Testo Unico 16 maggio 1932, n. 819, o di diploma rilasciato dai Regi Istituti nautici, per i quali è consentita, se abilitati, la partecipazione al concorso per la nomina ad ufficiale di complemento nei rimanenti Corpi M.M.

Art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni

Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e vengono iscritti col grado rispettivo nella riserva:

a) gli ufficiali della Regia marina:
a 56 anni di età se capitani;
a 55 anni di età se subalterni.
a 58 anni di età se del C.R.E.M.

(4979)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 43 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 12 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio successivo, modificato con il decreto Ministeriale 9 aprile 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 19 dello stesso mese, con il quale è stato indetto un concorso a 43 posti d'alunno d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

Vista la nota n. 30715-19520. 18.2/1.3.1 in data 22 novembre 1941-XX della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Gli esami scritti del concorso nelle premesse citato avranno luogo nei giorni 27, 28 e 29 dicembre 1941-XX.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1941-XX

Il Ministro: RICCI

(4992)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per ingegneri specializzati nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 10 gennaio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio stesso anno, col quale fu bandito un concorso per esami a 20 posti di grado 10° nel ruolo degli ingegneri specializzati di 1ª categoria nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il decreto Ministeriale del 28 luglio 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 18 settembre stesso anno, col quale i posti del suddetto concorso sono stati ridotti a dieci, riservando l'altra metà ai richiamati alle armi;

Decreta:

Le prove scritte relative al concorso predetto avranno luogo nei giorni 12, 13 e 14 gennaio 1942-XX in Roma nei locali del Dopolavoro postelegrafonico in piazza S. Macuto.

Roma, addì 6 dicembre 1941-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

(4978)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1939-XVIII, n. 38827 con il quale venivano indetti i concorsi per il conferimento di nove posti di ostetrica condotta;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 6 marzo 1941-XIX;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso indetto col citato decreto prefettizio 31 dicembre 1939-XVIII:

1. Schiavina Maria . . . . punti 59,12
2. Alberghini Maria . . . . » 58,68
3. Fonti Fernanda . . . . » 58,23
4. Montanari Ferdinanda . . . . . . » 57,68
5. Cassani Leda . . . . » 57,07
6. Ravaioli Maria . . . . » 56,70
7. Volta Teodora . . . . » 55,76
8. Ariatti Laura . . . . » 55,67
9. Degli Esposti Zoboli Elsa . . . . . » 55,46
10. Gnani Pasquina . . . . » 54,96
11. Gatti Antonietta . . . . » 54,62
12. Botticini Margherita . . . . . . » 54,01
13. Guizzardi Natalina . . . . . . » 53,71
14. Puccini Ada . . . . » 53,55
15. Fiorio Alice . . . . » 52,86
16. Guidazzoli Maria . . . . . . » 52,18
17. Terzi Clementina . . . . . . » 52,02
18. Liverani Elisa . . . . » 51,81
19. Frittelli Maria . . . . » 51,27
20. Verzuri Maria . . . . » 50,98
21. Mirandola Leonilde . . . . . . » 50,86
22. Rossi Elsa . . . . » 50,80
23. Dini Paola in Gherardi . . . . . » 50,40
24. Volta Novella . . . . » 50,20
25. Pagani Elsa 50,00
26. Morotti Silvia . . . . punti 49,27
27. Guerra Giovanna . . . . » 49,12
28. Pareschi Giuseppina . . . . . . » 48,08
29. Porri Giovanna . . . . » 47,93
30. Ricchi Elena . . . . » 47,87
31. Polato Maria . . . . » 47,18
32. Manservigi Dina . . . . » 47,05
33. Montroni Argentina . . . . . . » 47,01
34. Guidetti Maria . . . . » 47,00
35. Meletti Francesca . . . . . . » 46,95
36. Soffritti Rema . . . . » 46,88
37. Dall'Olio Maria . . . . » 46,85
38. Casadio Ines di Filippo . . . . . » 45,96
39. Spettoli Bruna . . . . » 45,65
40. Scarpa Attilia . . . . » 44,45
41. Ronchi Elena . . . . » 44,00
42. Trebbi Maria . . . . » 43,63
43. Gardini Irma . . . . » 40,87
44. Parmeggiani Maria . . . . . . » 40,31
45. Serrantoni Dora . . . . » 39,26
46. Pirli Bernardina . . . . » 39,25
47. Barberini Dina . . . . » 39,15
48. Rimondi Rina . . . . » 38,32
49. Zuppiroli Emilia . . . . . . » 37,63
50. Ferretti Pratellina . . . . . . » 37,50
51. Boninsegni Argia . . . . . . » 37,38
52. Bellucci Elvina . . . . » 37,25
53. Tori Olga . . . . » 35,18

Il presente decreto sarà pubblicato per giorni otto consecutivi all'albo della prefettura di Bologna e a quello dei Comuni interessati e inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna.

Bologna, addì 1° dicembre 1941-XX

Il prefetto: SALERNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto odierno di pari numero con il quale è approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per posti di ostetrica condotta indetto con decreto prefettizio 31 dicembre 1939-XVIII, n. 38827;

Viste le domande delle singole candidate dichiarate idonee, agli effetti dell'ordine di preferenza secondo il quale le candidate stesse hanno dichiarato di conoscere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso indetto col citato decreto prefettizio 31 dicembre 1939-XVIII, n. 38827, per la sede indicata a lato di ciascuna di esse:

1. Schiavina Maria - comune di Galliera, condotta del Capoluogo.
2. Alberghini Maria - comune di Crevalcore, condotta di Palata Pepoli;
3. Fonti Fernanda - comune di Marzabotto, condotta unica;
4. Montanari Ferdinanda - comune di Bazzano, condotta unica;
5. Cassani Leda - comune di Imola, condotta di Zello - Croce Campo;
6. Ravaioli Maria - comune di Imola, condotta di Sasso Morelli;
7. Volta Teodora - comune di Baricella, condotta unica;
8. Degli Esposti Zoboli Elsa - comune di Loiano, condotta unica;
9. Gnani Pasquina - comune di Castel S. Pietro, condotta di Monte Calderaro.

Il presente decreto sarà pubblicato per giorni otto consecutivi all'albo della prefettura di Bologna e dei Comuni interessati e inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna.

Bologna, addì 1° dicembre 1941-XX

Il prefetto: SALERNO

(4930)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.